

CONV 727/03

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium
alla: Convenzione

Oggetto: **Progetto di testo di talune sezioni della parte III con commenti**

1. I membri della Convenzione hanno ricevuto, nel documento CONV 725/03, il progetto di testo completo della parte III della Costituzione (insieme al testo delle parti II e IV).
2. Al fine di facilitare l'esame e la valutazione da parte dei membri della Convenzione del progetto di testo della parte III, il presente documento riproduce il testo delle sezioni della parte III alle quali il Praesidium ha apportato modifiche rispetto ai testi precedenti in base agli emendamenti ricevuti, ai dibattiti in plenaria e ai risultati dei circoli di discussione. Le modifiche apportate sono evidenziate e i testi sono preceduti da una nota esplicativa. Nel presente documento sono riprodotti altri testi, nuovi rispetto ai trattati esistenti, che non sono ancora stati discussi in seno alla Convenzione.
3. Va rilevato che le disposizioni relative alle istituzioni contengono le modifiche che devono in ogni caso essere apportate, qualunque siano le scelte operate sulle questioni fondamentali. Per talune disposizioni è inserito per memoria solo il titolo. Esse dovranno pertanto essere completate e adottate in funzione della redazione definitiva delle disposizioni istituzionali della parte I.

4. I testi di seguito riportati riguardano:
- le disposizioni fiscali, nell'allegato I;
 - la politica economica e monetaria e il protocollo sul Gruppo Euro, nell'allegato II;
 - lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nell'allegato III;
 - l'azione esterna dell'Unione, nell'allegato IV;
 - le disposizioni istituzionali, nell'allegato V;
 - le disposizioni finanziarie, nell'allegato VI;
 - le nuove basi giuridiche, nell'allegato VII.
5. I membri della Convenzione troveranno inoltre nell'allegato VIII un elenco delle disposizioni della parte III per le quali il Praesidium propone una modifica della procedura decisionale.
-

TITOLO III
POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FISCALI

NOTA ESPLICATIVA

La sezione riportata qui di seguito contiene modifiche apportate alle disposizioni fiscali con l'intento di rispondere alle richieste del Gruppo di passare al voto a maggioranza qualificata in materia fiscale, pur riconoscendo la sensibilità della questione rilevata da vari membri della Convenzione sia in sede di Gruppo sia in sede di sessione plenaria. Pertanto, la proposta definisce chiaramente i settori in cui si dovrebbe applicare il voto a maggioranza qualificata e introduce un meccanismo in virtù del quale il Consiglio può decidere su una misura proposta soltanto qualora abbia preventivamente confermato, all'unanimità, che essa rientra nei settori ai quali si applica il voto a maggioranza qualificata.

PROGETTI DI TESTO

Articolo III-56 (ex articolo 90)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo III-57 (ex articolo 91)

I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo III-58 (ex articolo 92)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo III-59 (ex articolo 93)

- 1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La legge o la legge quadro è adottata all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**
- 2. Qualora il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che le misure di cui al paragrafo 1 riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale, esso delibera, in deroga al paragrafo 1, a maggioranza qualificata quando adotta la legge o la legge quadro europea che stabilisce tali misure.**

Articolo III-60 (nuovo)

Qualora il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che misure relative all'imposta sul reddito delle società riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale, esso adotta, a maggioranza qualificata, una legge o una legge quadro che stabilisce tali misure, sempre che esse siano necessarie per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

La legge o la legge quadro è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

NOTA ESPLICATIVA

1. Gli articoli contenuti nel capo riportato qui di seguito comprendono modifiche rientranti in tre grandi categorie.

Modifiche sostanziali (raccomandazioni del Gruppo “Governance economica”).

2. Il testo incorpora varie proposte emerse dal Gruppo “Governance economica” e dalla successiva discussione in plenaria. Esse comprendono alcune limitate modifiche alle procedure riguardanti gli indirizzi di massima per le politiche economiche [articolo III-68 – ex articolo 99] e alla procedura per i disavanzi eccessivi [articolo III-73 – ex articolo 104]. E’ stato elaborato anche un nuovo articolo [articolo III-81] sulla rappresentanza esterna dell’euro. L’inserimento di queste modifiche mira a rispondere alle specifiche raccomandazioni emerse dal Gruppo, ma ad assicurare nel contempo che tengano conto delle sensibilità espresse da taluni sia in sede di Gruppo sia nella successiva discussione in plenaria.

Modifiche procedurali (raccomandazioni del Gruppo “Semplificazione”).

3. Gli articoli tengono conto altresì delle proposte del Gruppo “Semplificazione” di modificare le procedure per una serie di basi giuridiche rientranti nel capo sull’UEM (in particolare quelle attualmente soggette alla procedura di cooperazione, destinata a scomparire). Il Gruppo “Semplificazione” ha raccomandato che tra le disposizioni tuttora soggette alla procedura di cooperazione si passi alla codecisione (procedura legislativa) per quanto riguarda gli articoli III-68, paragrafo 6 (ex articolo 99, paragrafo 5) e III-75, paragrafo 2 (ex articolo 106, paragrafo 2) e alla consultazione semplice per quanto riguarda gli articoli III-71, paragrafo 2 (ex articolo 102, paragrafo 2) e III-72, paragrafo 2 (ex articolo 103, paragrafo 2). Ha raccomandato inoltre che passi alla codecisione (procedura legislativa) anche la procedura di consultazione di cui agli articoli III-74, paragrafo 6 (ex articolo 105, paragrafo 6) e III-76, paragrafo 5 (ex articolo 107, paragrafo 5). Il testo proposto riprende tali raccomandazioni, ad eccezione dell’articolo III-75, paragrafo 2 (armonizzazione delle specificazioni tecniche delle monete metalliche) che, per via del suo carattere altamente tecnico, è ritenuto più indicato per la consultazione che per la procedura legislativa.

Modifiche tecniche

4. Le modifiche sostanziali sono state introdotte in un testo nel quale il gruppo dei giuristi aveva già inserito, su richiesta del Praesidium, una serie di emendamenti tecnici. Queste ultime riguardano principalmente la creazione di una nuova base giuridica definitiva per la politica monetaria (articolo III-80) e la riorganizzazione della sezione sulle disposizioni transitorie (sezione 4).

Altre questioni

5. Va rilevato che non sono state praticamente inserite modifiche negli articoli riguardanti la Banca centrale europea, malgrado il fatto che si proponga di inserire alcune delle vigenti disposizioni sulla BCE nel titolo IV (Istituzioni) della parte I. Ciò ha un duplice motivo. In primo luogo, era emerso un consenso generale in seno al Gruppo affinché non si apportasse alcuna modifica allo status o alle funzioni della BCE. In secondo luogo, visto che il ruolo della BCE è indissolubilmente collegato con le disposizioni sulla politica monetaria, sarebbe molto difficile individuare le disposizioni di carattere puramente “istituzionale”. Si propone pertanto di mantenere le disposizioni dettagliate della parte III sulla BCE nel capo riguardante l’UEM anziché stralciarle e spostarle nel capo sulle istituzioni di cui alla parte III.
6. L’esistenza del Gruppo Euro è riconosciuta formalmente per la prima volta in un protocollo allegato alla Costituzione. Continueranno ad essere prese decisioni formali su questioni economiche e finanziarie nell’ambito del Consiglio (di norma nella formazione ECOFIN), compreso nei settori specificamente identificati nella Costituzione in cui gli Stati membri non appartenenti alla zona euro sono esclusi dal voto. Tuttavia il testo contiene un nuovo paragrafo 3 nell'articolo [III-86 (ex articolo 122)], il quale prevede la possibilità che i membri della zona euro adottino tra di loro misure in materia di orientamenti di politica economica, di disciplina di bilancio e di sorveglianza multilaterale, che vanno al di là di quanto altrimenti previsto nel presente capo.

PROGETTI DI TESTO

SEZIONE 1

POLITICA ECONOMICA

Articolo III-66 (ex articolo 4)

1. Ai fini enunciati all'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo III-67 (ex articolo 98)

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'[articolo III-68, paragrafo 2]. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'[articolo III-66].

Articolo III-68 (ex articolo 99)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'[articolo III-67].
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le disposizioni di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, **la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.**

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. **La legge o la legge quadro europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.**

Articolo III-69 (ex articolo 100)

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, una legge europea del Consiglio può stabilire misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-70 (ex articolo 101)

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-71 (ex articolo 102)

1. Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni o agli organi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

2. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Articolo III-72 (ex articolo 103)

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti di cui all'[articolo III-70] e al presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Articolo III-73 (ex articolo 104)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
 - a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
 - i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;
 - ii) oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
 - b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato.

6. Il Consiglio, **su proposta della Commissione** e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Se il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, esso adotta, secondo le stesse procedure, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta a maggioranza qualificata **le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11. Esso delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.**

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le disposizioni volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

- a) chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
- b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
- c) richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
- d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga alcune o tutte le misure di cui ai paragrafi da 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli [articoli III-261 e III-262] non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9 del presente articolo.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2 POLITICA MONETARIA

Articolo III-74 (ex articolo 105)

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui [all'articolo III-66].

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

- a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
- b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni [dell'articolo III-223];
- c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è consultata:

- a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze;
- b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui [all'articolo III-76, paragrafo 6].

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni o agli organi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. **La legge o la legge quadro europea può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.**

Articolo III-75 (ex articolo 106)

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione **dell'euro, moneta dell'Unione.** ~~di banconote all'interno dell'Unione.~~ La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere **le relative** banconote, ~~Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali~~ **che** costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. **Una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure per armonizzare le denominazioni e le specifiche tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.**

Articolo III-76 (ex articolo 107)

1. Il Sistema europeo di banche centrali è composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

2. La Banca centrale europea ha personalità giuridica.

3. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

4. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

5. **Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali possono essere emendati:**

- a) **con legge europea adottata previa consultazione della Banca centrale europea;**
- b) **con legge del Consiglio adottata su raccomandazione della Banca centrale europea, previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.**

6. Il Consiglio, adotta le misure di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

- a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
- b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-77 (ex articolo 108)

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-78 (ex articolo 109)

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà sia compatibile con il presente trattato la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo III-79 (ex articolo 110)

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali, adotta:

- a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui [all'articolo III-76, paragrafo 6];
- b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali;
- c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni e i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui [all'articolo III-76, paragrafo 6], la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Articolo III-80 (ex articolo 23, paragrafo 4)

Fatte salve le competenze della Banca centrale europea, una legge o una legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica di quegli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo 16 (ex articolo 111)

~~1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.~~

~~2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.~~

~~3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.~~

~~Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.~~

~~4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.~~

~~5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.~~

Articolo III-81 (nuovo)

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, gli Stati membri che adottano l'euro coordinano la propria azione tra loro e con la Commissione, allo scopo di adottare posizioni comuni sulle questioni monetarie nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Essi difendono e promuovono tali posizioni comuni.

Per la politica monetaria o per le questioni ad essa direttamente collegate, la Banca centrale europea è pienamente associata al suddetto coordinamento, ferma restando la sua indipendenza.

2. Basandosi su tale coordinamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-82 (ex articolo 112)

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga.

- 2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.**
- b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.**

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo III-83 (ex articolo 113)

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo III-84 (ex articolo 114)

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
- c) fatto salvo [l'articolo III-242], contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli [articoli III-45 e III-219, all'articolo III-68, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-69, III-71, III-72, III-73, all'articolo III-74, paragrafo 6, all'articolo III-75, paragrafo 2, all'articolo III-76, paragrafi 5 e 6, agli articoli III-223 e III-90, all'articolo III-91, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-86, paragrafo 2 e all'articolo III-87, paragrafi 2 e 3], nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

- d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e dei provvedimenti adottati dal Consiglio; l'esame concerne tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, d su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di cui agli [articoli III-86, III-87 e III-88], il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria, nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri, e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo III-85 (ex articolo 115)

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione [dell'articolo III-68, paragrafo 4, dell'articolo III-73, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-223, III-87, III-86 e dell'articolo III-87, paragrafo 3], il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo III-86 (ex articolo 122)

1. Agli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro si applica una deroga quale definita al paragrafo 2 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applicano le seguenti disposizioni della Costituzione:

- a) **adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-68, paragrafo 2);**
- b) **mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-73, paragrafi 9 e 11);**

- c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-74, paragrafi 1, 2, 3 e 5);
- d) emissione dell'euro (articolo III-75);
- e) atti della Banca centrale europea (articolo III-79);
- f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-80);
- g) accordi monetari (articolo III-223);
- h) rappresentanza esterna dell'euro (articolo III-81);
- i) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-82, paragrafo 2, lettera b).

L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del Sistema europeo di banche centrali è oggetto del capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali.

3. Per contribuire al corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e conformemente alle pertinenti disposizioni della Costituzione, possono essere adottate misure aggiuntive dirette agli Stati membri che adottano l'euro, in particolare per rafforzare il coordinamento delle loro politiche economiche e la disciplina di bilancio. Tali misure riguardano gli orientamenti di politica economica e la relativa sorveglianza [articolo III-68, paragrafi 2 e 3] nonché i disavanzi eccessivi (articolo III-3, paragrafi 6, 8 e 11). Il paragrafo 5 è d'applicazione.

4. Negli articoli citati al paragrafo 2, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri senza deroga.

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per i provvedimenti del Consiglio di cui agli articoli elencati al paragrafo 2. **La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.** Per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

Articolo III-87 (ex articoli 121, 122, paragrafo 2 e 123, paragrafo 5)

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli [articoli III-77 e III-78] della Costituzione nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

- a) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- b) la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui [all'articolo III-73, paragrafo 6];
- c) il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
- d) i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di governo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al [paragrafo 1], e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, all'unanimità dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri senza deroga e lo Stato membro in questione, adotta irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-88 (ex articoli 123, paragrafo 3 e 117, paragrafo 2)

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo [l'articolo III-76, paragrafo 3] della Costituzione, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

- a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
- b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

- d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
- e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-89 (ex articolo 124, paragrafo 1)

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine, esso tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-90 (ex articolo 119)

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; adotta le leggi quadro europee o le decisioni europee che ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, di sua propria iniziativa.

Articolo III-91 (ex articolo 120)

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi [dell'articolo III-90, paragrafo 2], uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco conformemente [all'articolo III-90].

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Protocollo sul Gruppo Euro

Le Alte Parti Contraenti,

Desiderose di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica in Europa e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

Consapevoli della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati della zona euro, in attesa dell'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE alla zona euro,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, allegate alla Costituzione:

Articolo 1

I ministri degli Stati della zona euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate a prender parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle Finanze degli Stati della zona euro.

Articolo 2

I ministri degli Stati della zona euro eleggono un presidente per un periodo di due anni, a maggioranza degli Stati membri della zona euro.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

NOTA ESPLICATIVA

Disposizioni generali

I primi otto articoli contengono disposizioni di natura orizzontale relative agli aspetti principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le sue procedure particolari o derogatorie alle norme comuni.

L'articolo [III-153] rispecchia il contenuto delle altre disposizioni e fissa il campo generale dell'intervento dell'azione europea. Nell'insieme esso è stato accolto favorevolmente e gli emendamenti presentati hanno un carattere prevalentemente redazionale. Un certo numero di membri della Convenzione ha suggerito di aggiungere la "prevenzione contro il razzismo e la xenofobia" (Duhamel + 10, Voggenhuber, Michel + 5, Dybkjaer, De Rossa, Carey e Gabaglio). La proposta è stata accolta. È inoltre apparso utile menzionare esplicitamente che tali disposizioni si applicano anche agli apolidi. Nel prosieguo del testo per "cittadini dei paesi terzi" si intendono implicitamente anche gli apolidi, senza che sia necessario indicarlo espressamente.

Gli **articoli [III-154] e [III-155]** non hanno praticamente subito modifiche. Taluni ne auspicano la soppressione, ma la maggioranza è favorevole a mantenerli, conformemente alle conclusioni del Gruppo X. Si propone che il contenuto dell'articolo [III-154] figuri nel presente capo e non nell'articolo [I-20] della Costituzione relativo al Consiglio europeo. Quanto all'articolo [III-155] sul ruolo dei parlamenti nazionali, l'unica modifica proposta è quella di trasferire nel protocollo relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità la disposizione che figurava inizialmente nel paragrafo 2.

Quanto all'**articolo [III-156]**, si propone di mantenerlo, benché alcuni membri della Convenzione ne chiedessero la soppressione (Duff + 20, Fischer, Kaufmann, Kohout, Michel + 5, Teufel, Tiilikainen + 5). Infatti, la consacrazione del metodo della valutazione reciproca fa parte del compromesso politico delineato in seno al Gruppo X ed è stato accolto con favore da vari altri membri della Convenzione. Inoltre gli emendamenti che mirano a un ruolo rafforzato del Parlamento europeo (Costa + 1, Duhamel + 8) non sono stati accolti, dato che non si tratta, in questo caso, di un'attività legislativa, ma piuttosto di modalità amministrative per una valutazione condotta dagli Stati membri. Si è inoltre considerato utile indicare che uno degli obiettivi della valutazione reciproca è favorire il riconoscimento reciproco, il che consente di rispondere favorevolmente a una preoccupazione di alcuni membri della Convenzione (Villepin, Lequiller).

Quanto all'**articolo [III-157]** sulla cooperazione operativa, si propone di prevedere che il comitato sia istituito, e che non si tratti pertanto di una semplice facoltà del Consiglio. Questo risponde ad una serie di emendamenti ed è in linea con gli altri articoli della Convenzione che citano comitati in seno al Consiglio. Il testo è stato modificato in modo che non indichi esplicitamente le autorità competenti che saranno oggetto del coordinamento previsto, lasciando così alle delegazioni in seno al Consiglio un ampio margine di valutazione, per tener conto delle particolarità delle loro strutture amministrative. D'altro canto, si propone di aggiungere che i parlamenti nazionali siano informati sui lavori del comitato allo stesso titolo del Parlamento europeo dato che gli strumenti operativi dipendono oggi dagli Stati membri.

Sull'**articolo [III-160]** relativo al diritto di iniziativa degli Stati membri, alcuni membri della Convenzione si sono interrogati in merito a tale disposizione, essenzialmente perché ritengono necessario che anche per questo settore si stabilisce il monopolio d'iniziativa della Commissione (Michel + 5 membri della Convenzione, Voggenhuber + 2, Wittbrodt, Costa). È tuttavia emerso chiaramente dal dibattito in plenaria che altri membri della Convenzione insistono sul diritto di iniziativa degli Stati membri, come punto d'equilibrio sugli altri aspetti per cui è stato concesso di passare alla procedura legislativa. Quanto alla soglia richiesta, taluni hanno proposto un minimo di tre Stati (Fischer e de Vries), altri propongono un terzo degli Stati membri (van Dijk + 1 membro della Convenzione, Santer + 3 membri della Convenzione), altri ancora un quinto (Figel + 3 membri della Convenzione). Il dibattito in plenaria ha appoggiato la prima proposta del Praesidium (un quarto degli Stati membri), che sembra essere un compromesso in grado di raccogliere un consenso.

Quanto all'**articolo ex 9 (attualmente articolo III-279)** sul controllo giurisdizionale, il Praesidium ha constatato che molti membri della Convenzione sono contrari a tale disposizione adducendo a motivo gli atti adottati nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia viste le implicazioni sui diritti degli individui (Farnleitner, Fischer, Brok+ 32, Duhamel + 9, Wittbrodt + 1, Duff, Voggenhuber +2, Michel + 5, Borrell + 1, Tiilikainen + 5). Altri membri della Convenzione hanno insistito invece sulla necessità di mantenere tale disposizione. Taluni auspicano persino di ritornare al testo esatto dell'articolo [35], paragrafo 5 del TUE, ossia di sopprimere i termini "allorché questi atti sono disciplinati dal diritto interno" (Hain, de Villepin, Teufel, Fini, Hjelm-Wallén, Lekberg, Lopes, Lobo Antunes, Queiró, Schlüter, Tiilikainen+4). In tali circostanze il Praesidium ha ritenuto che il testo proposto per l'articolo sia un buon compromesso e un punto d'equilibrio. Visto che riguarda la competenza della Corte di giustizia, l'articolo è inserito nel capo della parte III della Costituzione relativa alla Corte di giustizia (vi figura in quanto articolo [III-279]).

Sezione 1: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

L'**articolo [III-161]** sul controllo delle persone alle frontiere è stato semplicemente migliorato nella sua formulazione. Infatti alla lettera a) del paragrafo 2 si propone semplicemente una formula più concisa e semplice che copre tutti gli aspetti della politica dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata che erano esplicitati nel testo precedente.

Sulla lettera d) di detto paragrafo sono stati presentati emendamenti e interventi miranti all'eventuale prospettiva di creare, a termine, una struttura comune o una guardia comune di frontiera che favorisca il coordinamento delle guardie di frontiera nazionali e che offra loro un sostegno (Fischer, Kuneva, Vastagh, ma cfr. anche gli emendamenti di senso contrario di Lennmarker + Kvist, Tiilikainen +5). Il Praesidium ritiene preferibile attenersi alla formula attuale, che sembra essere accettabile per tutti i membri della Convenzione.

Inoltre riguardo alla lettera e), il Praesidium non ha considerato indispensabile accogliere taluni emendamenti miranti a menzionare esplicitamente la possibilità per uno Stato membro di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne come previsto nell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Schengen. Infatti, dato che attualmente la Convenzione di Schengen ha lo status giuridico di diritto derivato dell'Unione, tale regola resterebbe comunque in vigore dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Schengen sarebbe pertanto una "legge" ai sensi del presente articolo [III-161], paragrafo 2 e pienamente compatibile con quest'ultimo.

È stato infine aggiunto un paragrafo mirante a precisare che tale disposizione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri relativamente alla definizione geografica delle loro frontiere.

Sull'**articolo [III-162]** in materia di asilo, in plenaria il Praesidium ha constatato un ampio consenso sul contenuto del paragrafo 2. Per tale ragione ha deciso di accogliere un solo emendamento di contenuto, ossia di aggiungere la lettera g) che sottolinea, alla luce dell'emendamento del sig. Hain, l'importanza del capitolo esterno della politica di asilo, e in particolare di introdurre la nozione di partenariato e di cooperazione con i paesi terzi in vista di una migliore gestione dei flussi dei richiedenti asilo.

Si propone inoltre di modificare lievemente il testo della lettera c), al fine di chiarire che la procedura comune non deve necessariamente essere la stessa per la concessione dello status di asilo, da una parte, e della protezione sussidiaria dall'altra (emendamento Brok + 33, Duff + 20). Una formulazione lievemente diversa è stata inoltre adottata in materia di protezione temporanea, dato che l'azione dell'Unione in questo settore mira soprattutto a un sistema comune che consenta all'Unione di far fronte ad afflussi massicci, ma senza necessariamente uno status uniforme degli interessati, né una procedura uniforme nei singoli casi.

Quanto all'**articolo [III-163]** relativo all'immigrazione, il Praesidium ha accolto gli emendamenti che richiedono la soppressione del trattino relativo alla lotta contro la tratta degli esseri umani (Farnleitner, Fischer, Hain + Tomlinson, Hjelm-Wallen). Infatti, questo aspetto dell'azione dell'Unione è coperto, da un lato dall'inserimento della tratta degli esseri umani nell'elenco dei reati di cui all'articolo [17] per quanto riguarda la lotta mediante strumenti di diritto penale della tratta di esseri umani. D'altro canto, sembra che la lettera c) ("immigrazione e soggiorno irregolari") copra un'ampia parte della lotta, mediante strumenti non penali, contro la tratta degli esseri umani (ossia qualsiasi facilitazione dell'ingresso e del soggiorno illegale nell'Unione). Nel paragrafo 4, l'esclusione di qualsiasi armonizzazione è stata aggiunta seguendo la disposizione di cui all'articolo [18] (prevenzione della criminalità) che riguarda in maniera analoga solo le misure di incoraggiamento e di sostegno.

Quanto all'**articolo [III-164]** (principio di solidarietà), si propone di mantenere l'articolo invariato, poiché è stato oggetto di un numero molto ridotto di emendamenti, con tendenze contraddittorie, taluni favorevoli a sopprimerlo (Fischer, Heathcoat-Amory, Kirkhope), altri propensi a sopprimere i termini "anche sul piano finanziario" (de Vries, Hjelm-Wallen + 4), o al contrario a limitare l'articolo alla solidarietà puramente finanziaria (de Villepin). Il Praesidium ritiene che la formula attuale sia il risultato di un compromesso lungamente negoziato in sede di Gruppo e accolto favorevolmente da un'ampia maggioranza dei membri della Convenzione, particolarmente quelli dei nuovi Stati membri, in plenaria.

Capo 2: Cooperazione giudiziaria in materia civile

Riguardo all'**articolo [III-165]** (cooperazione giudiziaria in materia civile), si è ritenuto opportuno aggiungere nel paragrafo 1 i termini "che presentano implicazioni transnazionali" (de Vries + 1 membro della Convenzione, Teufel, Roche, Hjelm-Wallén + 4, Haenel e Hübner). Tale principio dovrebbe ovviamente applicarsi alle misure prospettate nei paragrafi 2 e 3 di tale disposizione.

Riguardo al terzo paragrafo, alcuni membri della Convenzione hanno rammentato che l'Unione dovrebbe legiferare in materia di diritto di famiglia soltanto per quanto concerne i suoi aspetti transnazionali (Voggenhuber + 2; Duhamel +10; Borrell+ 2). Tale proposta è stata accolta per evitare malintesi, anche se nel paragrafo 1 è già indicato che l'Unione legifera in questo settore unicamente se vi sono delle implicazioni transnazionali.

Il Praesidium ha constatato che la Convenzione era divisa sulla questione se, in materia di diritto di famiglia, il Consiglio debba deliberare all'unanimità o con la procedura legislativa ordinaria). Molti membri della Convenzione hanno affermato che al riguardo il Consiglio deve deliberare all'unanimità (Teufel, de Vries e de Bruijn, Roche, Hjelm - Wallén, Hain, Fini, Lopes, Queiró e Schlüter). Altri ritengono che debba essere d'applicazione la procedura legislativa ordinaria (Duff + 19, Farnleitner, Santer + 3, Voggenhuber + 2) e taluni arrivano anche a sostenere che il diritto di famiglia non debba essere trattato separatamente e propongono pertanto la soppressione del paragrafo 3 (Michel + 5, Haenel + 1, Fischer e Meyer). Date le circostanze, il Praesidium ha deciso di mantenere l'unanimità, come previsto dal trattato di Nizza.

Quanto alla questione se si possa introdurre un'eccezione per la responsabilità genitoriale e prevedere la procedura legislativa, un certo numero di membri della Convenzione si è opposto, mentre altri hanno affermato che tale distinzione sarebbe difficile da stabilire nella pratica (Teufel, de Vries e de Bruijn, Roche, Hjelm - Wallén, Hain, Lopes, Queiró, Wuermeling, Schlüter). Viste tali osservazioni il Praesidium ha preferito sopprimere il riferimento alla "responsabilità genitoriale". Il Praesidium ritiene pertanto necessario aggiungere un ultimo paragrafo che consenta al Consiglio, che delibera all'unanimità, di rendere applicabile la procedura legislativa ad alcuni aspetti del diritto di famiglia coperti da tale articolo. Questa clausola consentirebbe di evitare la modifica della Costituzione, evitando una complessa procedura di revisione.

Sezione 3: Cooperazione giudiziaria in materia penale

Riguardo agli **ex articoli 15 e 16** (cooperazione giudiziaria in materia penale e procedura penale), il Praesidium ritiene opportuno presentarli insieme e fonderli nel nuovo **articolo [III-166]** nella misura in cui il ravvicinamento del diritto di procedura penale può rivelarsi necessario al fine di facilitare il pieno riconoscimento reciproco della decisioni.

Il Praesidium ha esaminato gli emendamenti presentati da taluni membri della Convenzione, che hanno insistito sul mantenimento della regola dell'unanimità per qualsiasi atto adottato in base agli articoli [da III-166 a III-172] (Farnleitner, Lopes, Roche, Schlüter, de Vries, Santer solamente per gli articoli [III-171] e [III-172], Hain solamente per l'articolo [III-166, paragrafo 2]). Il Praesidium non ha accolto gli emendamenti, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo (che ha nuovamente previsto l'unanimità in un certo numero di casi particolarmente sensibili ed ha limitato le competenze dell'Unione rispetto al trattato attuale), dell'ampia maggioranza di membri della Convenzione nella plenaria del 3 aprile favorevole a tali disposizioni, di una serie di emendamenti che proponevano di sopprimere l'unanimità anche nei casi in cui il progetto del Praesidium l'ha prevista (per gli articoli [III-166, paragrafo 2, III-167, III-170, III-171] o taluni di essi: Duff + una serie di membri della Convenzione, de Villepin, Michel + 5, Berger + Einem, Van Lancker, Duhamel + una serie di membri della Convenzione, Voggenhuber +2, van der Linden +Timmermans, Brok + 32 membri della Convenzione per l'articolo [III-170]).

Riguardo all'ex articolo 16, (diventato articolo [III-166, paragrafo 2]), molti membri della Convenzione hanno insistito affinché l'Unione stabilisca norme minime soltanto quando ciò sia giustificato da una dimensione transnazionale. (Heathcoat-Amory, Schlüter, Teufel, Fischer, Wuermeling, Queiró, Haenel e Tiilikainen). Il paragrafo 1 è stato pertanto riveduto, con l'aggiunta dei termini "materie penali che presentano una dimensione transnazionale".

È inoltre opportuno sottolineare che tale disposizione, sebbene abbia lo scopo di stabilire delle norme minime in materia di ammissibilità delle prove, non si prefigge assolutamente di armonizzare tale ammissibilità, né di valutare tali prove, compiti che spettano pienamente ed esclusivamente ai giudici nazionali. L'interesse è unicamente quello di stabilire norme minime che consentano che delle prove ottenute conformemente a tali norme possano in seguito essere utilizzate nelle procedure di altri Stati membri, ma questo lascia impregiudicata la libertà del giudice di valutare altre prove conformemente al proprio diritto interno (si vedano in particolare gli emendamenti Svensson e Hjelm- Wallén). Al fine di evitare malintesi, si propone di utilizzare la formula "ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri" nel paragrafo 2, lettera a).

Un certo numero di membri della Convenzione ha chiesto che l'Unione legiferi unicamente mediante leggi quadro (Schlüter, Farnleitner, Teufel, de Vries, de Villepin, Fischer, Queiró). Alcuni hanno sottolineato a tale riguardo la necessità di coinvolgere i parlamenti nazionali e che il recepimento del diritto dell'Unione è giustificato in questo settore. Il Praesidium ha accolto tale richiesta ed ha soppresso dall'articolo il termine "leggi".

Il Praesidium ha inoltre aggiunto un'ultima frase proposta dal sig. Roche, che sottolinea la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme di protezione più elevate.

Sull'**articolo [III-167]** (diritto penale sostanziale), si propone di mantenere il primo trattino di questo articolo come è attualmente (diventato paragrafo 1, per ragioni puramente tecniche), dato il vasto sostegno che ha raccolto. Per il resto, tra le richieste di aggiungere altri settori di criminalità all'elenco di cui al primo trattino, la sola che meriti di essere segnalata riguarda il razzismo e la xenofobia, che è stata aggiunta all'articolo [III-153].

Riguardo al paragrafo 2, esso è stato modificato al fine segnatamente di tener conto di taluni emendamenti (Hjelm-Wallen, Fini, Teufel, Roche, Schlüter, Hain, Tiilikainen). Pertanto la nuova formulazione comporterebbe svariate restrizioni in merito alla portata del paragrafo 2, ossia:

- che i reati in questione devono essere collegati a misure di armonizzazione al livello dell'Unione. Si escluderebbe pertanto segnatamente il riferimento alle politiche dell'Unione per le quali l'armonizzazione è esclusa (i settori di sostegno, come ad esempio la cultura), poiché non sarebbe logico permettere il ravvicinamento del diritto penale laddove l'armonizzazione delle sanzioni non penali non è possibile;
- che deve esistere un riferimento a misure di armonizzazione già adottate dall'Unione. Non sarebbe pertanto sufficiente, per utilizzare tale base giuridica, che l'Unione possa condurre teoricamente una politica anche se essa non ha ancora esercitato le sue competenze. Il ravvicinamento del diritto penale può intervenire unicamente in quanto accompagnamento di misure di armonizzazione già adottate in una politica dell'Unione. Se riduce sicuramente in maniera sensibile la portata di questo paragrafo, questa norma risponde alle preoccupazioni espresse da svariati membri della Convenzione sul fatto che l'articolo [III-167] non debba condurre ad un ricorso eccessivo e troppo rapido a sanzioni penali. Infatti il legislatore deve valutare se il ravvicinamento del diritto penale si rivela indispensabile per garantire un'attuazione efficace della politica in questione;

- che, allorché le misure di armonizzazione al quale si riferisce il presente paragrafo sono soggette alla regola dell'unanimità in seno al Consiglio, questa stessa procedura si applica anche nel quadro del presente articolo. È abbastanza logico prevedere questa corrispondenza, che si applicherebbe ad esempio al ravvicinamento relativo ai reati attinenti al razzismo e alla xenofobia (collegati all'ex articolo 13 del TCE) e della frode ed evasione fiscale (collegati all'articolo [III-59]).

L'**articolo [III-168]** (prevenzione della criminalità) resta invariato, poiché ha raccolto il consenso generale.

L'**articolo [III-169]** (Eurojust) è stato accolto con favore dai membri della Convenzione. È pur vero che taluni hanno proposto che la legge che definisce i compiti dell'Eurojust sia adottata all'unanimità dal Consiglio e non a maggioranza qualificata (Kvist, Roche, Lopes, Queiró, Schlüter, de Vries, Tajani e Farnleitner). Nell'insieme tuttavia la procedura legislativa è accettata dalla grande maggioranza. È stata proposta (Schlüter, Teufel) la formula "sostenere e potenziare" il coordinamento, che sembra essere più adatta per individuare i compiti dell'Eurojust.

Al paragrafo 2, lettera a), taluni membri della Convenzione hanno emesso riserve quanto alla facoltà, per l'Eurojust, di "avviare" azioni penali (Roche, Queiró, de Vries, Hain, Fini, Teufel, Hjelm-Wallén, Muscardini), ma in generale l'idea sembra essere accettata, a condizione che sia indicato che le azioni penali sono condotte dalle autorità nazionali competenti. Si tratta in futuro di rafforzare su questo punto le competenze dell'Eurojust, che già oggi può chiedere alle autorità nazionali di avviare un'azione penale su fatti precisi. Queste ultime possono tuttavia decidere di non dar seguito (cfr. articolo 8 della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust, GU L 63/1, del 6.3.2002). Con la formulazione dell'articolo, esse potrebbero esservi obbligate, se contemplato dalla legge. Nella medesima lettera il Praesidium ha inteso sottolineare l'importanza dell'avvio di azioni penali per la protezione degli interessi finanziari, settore nel quale è importante rendere l'azione dell'Unione più efficace. È stato pertanto aggiunto tale riferimento.

Quanto alla "supervisione adeguata" dell'Europol" (ex terzo trattino), un certo numero di membri della Convenzione si è dichiarato contrario ad includere questo compito nell'articolo (Roche, Queiró, Schlüter, Tajani, Hain, Farnleitner, Teufel, Hjelm-Wallén). Taluni hanno sostenuto che non è chiaro cosa si intenda esattamente con il termine "supervisione". È opportuno chiarire in primo luogo che sarebbero teoricamente possibili due tipi di supervisione delle attività dell'Europol (analogamente a quelli relativi a tale azioni di polizia negli Stati membri): una supervisione *ex ante* o una supervisione *ex post*. L'obiettivo della disposizione proposta è quello di prevedere una supervisione *ex ante* per gli atti operativi dell'Europol, allo scopo di evitare che tale organismo possa agire e poter ledere dei diritti individuali senza una supervisione di tali atti. A tale riguardo sarebbe opportuno leggere la disposizione insieme all'articolo [III-172], paragrafo 3, relativo all'Europol. Infatti quest'ultima disposizione prevede che "qualsiasi azione operativa dell'Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio". Ne consegue che una supervisione *ex ante* è già necessaria prima che l'Europol intraprenda un'azione operativa nel territorio di uno Stato membro. In tali circostanze, esigere inoltre una supervisione da parte dell'Eurojust non sembra indispensabile, anche se tale ruolo potrebbe essere utile nel caso di azioni di squadre investigative congiunte che operano in vari Stati. Il Praesidium ha pertanto accettato gli emendamenti presentati dai membri della Convenzione suddetti ed ha soppresso il trattino. Contemporaneamente ha deciso di inserire, nell'articolo [III-172], paragrafo 2, lettera b) sui compiti dell'Europol, i termini "eventualmente in collegamento con l'Eurojust" (cfr. l'articolo in questione).

L'**articolo [III-170]** (Procura europea) è stato oggetto di un dibattito animato condotto in primo luogo in sede di gruppo (che, unicamente su questo punto, tra le questioni relative al suo mandato, non ha formulato raccomandazioni consensuali) e in seguito nella plenaria del 6 dicembre scorso. La disposizione proposta introduce una base giuridica che consente al Consiglio, che delibera all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, di istituire, se lo ritiene opportuno, una procura europea, senza per questo essere obbligato a farlo. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, sarebbero pertanto applicabili unicamente nell'ipotesi in cui il Consiglio adottasse tale decisione. Tali disposizioni lascerebbero inoltre deliberatamente un margine considerevole al legislatore per la definizione concreta, se del caso, delle modalità di creazione della Procura (ossia struttura, funzionamento, missioni e poteri) limitandosi ad indicare unicamente gli elementi essenziali di tali modalità nella Costituzione.

Un cospicuo numero di membri della Convenzione si è dichiarato contrario all'idea di istituire una Procura europea (Hain, de Vries, Roche, Schlüter, Queiró, Wuermeling, Hjelm-Wallén, Farnleitner, Tajani, Heathcoat-Amory, Muscardini, Tiilikainen). Taluni hanno affermato che non se ne avverte la necessità, altri sottolineano che l'Eurojust ha appena avviato le sue funzioni e che occorre attendere prima di valutare la necessità di creare una Procura europea. Molti altri sono tuttavia favorevoli all'istituzione di una Procura europea (Fayot, Haenel, Costa, Duff, Brok, Michel, Borrell, de Villepin, Fischer, Badinter, Lequiller, Voggenhuber, Kohout, Kaufmann, Teufel, Floch, Meyer, Wittbrodt e Fogler). Taluni auspicano perfino che la sua istituzione sia prevista già nella Costituzione (Fischer, Badinter) e altri che la Costituzione imponga al Consiglio l'obbligo di adottare la legge che istituisce la Procura europea.

Al momento della discussione la Convenzione si è divisa su questo punto. Il Praesidium ritiene che, alla luce di quanto precede, la sua proposta iniziale costituisca un compromesso ragionevole. La Procura europea non è istituita dalla Costituzione, né il Consiglio è tenuto ad adottare una legge che la istituisca. L'articolo prevede unicamente che il Consiglio possa adottare una legge (all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento) che istituisca la Procura europea, a partire dall'Eurojust. Si propone pertanto di lasciare invariato l'articolo. Al fine di evitare malintesi si propone di indicare che la Procura europea è istituita non "all'interno" dell'Eurojust, ma "a partire" dall'Eurojust, come chiesto da taluni membri della Convenzione (Voggenhuber, Michel, Kaufmann, de Villepin, Fischer, Badinter, Wuermeling, Kohout). Inoltre, l'inserimento dei termini "eventualmente in collegamento con l'Europol" (paragrafo 2) offrirebbe al Consiglio, in una eventuale legge che istituisca la Procura, l'occasione di definire le sue relazioni di lavoro con l'Europol.

Sezione 4: Cooperazione di polizia

Riguardo all'**articolo [III-171]** (cooperazione tra le autorità competenti) ~~in materia di sicurezza~~ la modifica del paragrafo 1 fa seguito ad una serie di emendamenti che richiedevano che la cooperazione di polizia prevista in tale articolo conservi esattamente lo stesso campo di applicazione previsto ai sensi dell'attuale articolo 30 del TUE. Nel paragrafo 2 si fa unicamente menzione di un "sostegno alla formazione" del personale di polizia. Si tratta essenzialmente di un adeguamento alla terminologia già utilizzata negli articoli [III-165] e [III-166].

Il punto principale sollevato negli emendamenti (Teufel, Roche, Fischer, de Villepin, Hjelm-Wallen + 4) e negli interventi riguarda la difficoltà di delimitare con precisione il paragrafo 3, che in base alle conclusioni del gruppo, prevede per la cooperazione operativa tra le autorità di polizia alla regola dell'unanimità, e l'ultimo trattino del paragrafo 2, che rende applicabile la procedura normale (ossia la maggioranza qualificata) a "qualsiasi altra misura" non contemplata dalla "cooperazione operativa". Infine, vari membri dalla Convenzione hanno espresso la preoccupazione che la regola dell'unanimità per qualsiasi azione operativa possa rivelarsi troppo globale e rigida nella pratica (de Villepin, Voggenhuber + 2, Duff + 1, che propongono una maggioranza superqualificata).

Al fine di rispondere a tali osservazioni, il nuovo testo mira ad enumerare ormai in modo completo i temi trattati a maggioranza qualificata; per tale ragione è stato aggiunto un trattino supplementare relativo alle tecniche investigative comuni (che figura all'attuale articolo 30, paragrafo 1 TUE). D'altro canto, tenendo presente anche che l'articolo [III-159] copre in ogni caso la cooperazione amministrativa tra le autorità di polizia, non è più necessario prevedere nel presente articolo una clausola globale su qualsiasi altra cooperazione "non operativa".

Quanto alla regola dell'unanimità nel paragrafo 3, alla luce della relazione finale del gruppo di lavoro il Praesidium ha deciso di mantenerla dato che: l'articolo [III-159] sulla cooperazione amministrativa prevede la maggioranza qualificata; che lo stesso avviene nell'articolo [III-172] sull'Europol (articolo chiave della cooperazione di polizia, che riguarda sia l'Europol sia le autorità di polizia degli Stati membri, se necessario in squadre investigative congiunte) e che il Consiglio avrà, come già oggi avviene, la possibilità di prevedere, nelle leggi o leggi quadro adottate in virtù di questo paragrafo, l'adozione di regolamenti di attuazione per conto proprio, deliberando a maggioranza qualificata, o tramite la Commissione (articolo I-36).

Sull'**articolo [III-172]** (Europol), il Praesidium si è limitato a modifiche non sostanziali, alla luce del sostegno raccolto tra i membri della Convenzione. Nel paragrafo 1 il Praesidium ha pertanto aggiunto "altri servizi incaricati dell'applicazione della legge" degli Stati membri, come nell'attuale articolo 30 del TUE (de Vries + de Bruijn). L'inserimento del termine "in particolare" alla lettera a) del paragrafo 2 mira a chiarire che le analisi dell'Europol possono fondarsi come avviene attualmente anche su informazioni diverse da quelle trasmesse dagli Stati membri o dai paesi terzi o organismi terzi, in particolare su informazioni pubblicamente disponibili (Hjelm-Wallén + 5). L'espressione "autorità competenti" è più conforme alla terminologia della Costituzione rispetto al termine "servizi" (Hjelm-Wallén + 5).

Riguardo alla descrizione dei compiti di cui al paragrafo 2, i pochi emendamenti ricevuti vanno in direzioni divergenti: taluni richiedono che i compiti potenziali indicati siano menzionati unicamente a titolo di esempio (Michel + 5); altri al contrario vorrebbero che la Costituzione fissi essa stessa i compiti dell'Europol. Gli uni propongono emendamenti per affidare dei compiti più ambiziosi, direttamente previsti nella Costituzione (Brok + 30), gli altri vorrebbero piuttosto che l'Europol abbia dei compiti più modesti, analoghi a quelli esercitati attualmente (Hain, Roche, Tiilikainen +5). L'approccio del Praesidium e del gruppo sembra essere un compromesso equilibrato. Si propone semplicemente, in seguito alla soppressione del terzo trattino nell'articolo [III-169, paragrafo 2], di inserire i termini "eventualmente in collegamento con l'Eurojust", al fine di consentire al legislatore di definire le relazioni di lavoro appropriate tra i due organi, in particolare nel caso in cui l'Europol sia dotato di poteri operativi (tenendo in debita considerazione il fatto che in taluni Stati membri, ma non in tutti, l'azione di rispetto della legge degli organi di polizia è sottoposta ad una direzione o supervisione da parte di procuratori o giudici).

Riguardo al paragrafo 3, il Praesidium ha deciso di mantenere il testo attuale. Il Praesidium sottolinea che sarebbe errato interpretare i termini "azione operativa" in modo estensivo, in grado di coprire il semplice trattamento di informazioni a fini operativi, trattamento di cui l'Europol è già oggi incaricato. Dal testo emerge invece che soltanto l'azione operativa condotta dall'Europol nel territorio di uno Stato membro richiede l'accordo di tale Stato. Inoltre il Praesidium sottolinea che il paragrafo 3 si prefigge unicamente di riservare l'applicazione di misure coercitive agli agenti nazionali. Nulla impedirebbe al legislatore di prevedere il diritto dell'Europol di essere presente al momento della applicazione di tali misure, e persino di chiedere agli agenti nazionali di adottare tali misure.

Infine, l'**articolo [III-173]** (interventi nel territorio di un alto Stato membro) resta invariato poiché non è stato oggetto di emendamenti.

PROGETTO DI TESTI

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo III-153

(ex Articolo 1: [Definizione dello spazio])

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali e tenuto conto delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici europei.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi **compresi gli apolidi**.
3. L'Unione ~~garantisce~~ **si adopera per garantire** un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità **e contro il razzismo e la xenofobia, misure** di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie in materia penale e le altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, segnatamente attraverso ~~la libera circolazione~~ **il principio di riconoscimento reciproco** degli atti e delle decisioni in materia civile ~~fondata sul principio del reciproco riconoscimento~~.

Articolo III-154

(ex Articolo 2: [Ruolo del Consiglio europeo])

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti **strategici dell'azione della programmazione** legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo III-155

(ex Articolo 3: [Ruolo dei parlamenti nazionali])

1. **Per le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5 del presente capo, i parlamenti nazionali degli Stati membri vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le modalità particolari previste nel protocollo sul rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.** I parlamenti nazionali degli Stati membri possono partecipare ai meccanismi di valutazione prevista all'articolo III-156 della Costituzione ~~nonché e sono associati~~ al controllo politico delle attività dell'Europol e dell'Eurojust conformemente **agli articoli III-169 e III-172 della Costituzione**.

2. ~~[In deroga alle disposizioni previste nel protocollo sul rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, qualora almeno un quarto dei parlamenti nazionali emetta un parere motivato di mancato rispetto del principio di sussidiarietà in relazione a una proposta della Commissione, presentata nel quadro dei capi 3 e 4 del presente titolo, quest'ultima è tenuta a riesaminare la sua proposta. Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenerla, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione. La presente disposizione si applica anche alle iniziative presentate da un gruppo di Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente titolo.]~~ *[Questa disposizione è integrata nel protocollo sulla sussidiarietà].*

Articolo III-156
(ex Articolo 4: [Meccanismi di valutazione])

Fatti salvi gli articoli [da III-261 a III-263 (ex articoli da 226 a 228 TCE)] ~~del presente trattato, della Costituzione,~~ il Consiglio può **adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano** le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente **capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco.** Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo III-157
(ex Articolo 5: [Cooperazione operativa])

È istituito un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, ~~può essere istituito in seno al Consiglio un comitato permanente.~~ Fatto salvo l'articolo [III-242 (ex articolo 207 TCE)], esso **favorisce** ~~assicura~~ il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri, ~~comprese le autorità di polizia, doganali, e di protezione civile.~~ I rappresentanti **degli organi e delle agenzie dell'Unione** dell'Europol, dell'Eurojust e del Procuratore europeo possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e **i parlamenti nazionali degli Stati membri sono tenuti informati** dei lavori.

Articolo III-158
(ex Articolo 6: [Misure di ordine pubblico e di sicurezza interna])

Il presente ~~titolo~~ **[capo]** non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della loro sicurezza interna.

Articolo III-159
(ex Articolo 7: [Cooperazione amministrativa])

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata regolamenti **europei** al fine di assicurare la cooperazione **amministrativa** tra i servizi competenti ~~delle amministrazioni~~ degli Stati membri nei settori di cui al presente ~~titolo~~ **[capo]**, nonché fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, ~~o, nei settori di cui ai capi 3 e 4 del presente titolo, su proposta della Commissione o su iniziativa di un quarto degli Stati membri,~~ **fatto salvo l'articolo III-160**, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-160
(ex Articolo 8: [Diritto d'iniziativa])

Gli atti di cui ai ~~[capi]~~ **alle sezioni** 4 e 5 del presente ~~titolo~~ **capo** sono adottati:

- a) su proposta della Commissione
oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

Articolo 9: [Controllo giurisdizionale] [articolo invariato, inserito nel capo "Corte di giustizia"]

~~[Nell'esercizio delle sue competenze riguardo alle disposizioni di cui ai capi 3 e 4 del presente titolo, la Corte di giustizia non è competente a controllare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro né a pronunciarsi sull'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna allorché questi atti sono disciplinati dal diritto interno.]~~

SEZIONE 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE,
ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo III-161
(ex Articolo 10: [Controllo delle persone alle frontiere])

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
 - a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

- b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - c) instaurare progressivamente un sistema ~~comune~~ integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. A tal fine, ~~il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, la legge o la legge~~ quadro **europea stabilisce le misure** riguardanti:
- a) ~~la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata le condizioni di ingresso in vista di un soggiorno di breve durata di cittadini di Stati terzi, inclusi l'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo, le regole, procedure e condizioni di rilascio dei titoli per l'attraversamento delle frontiere esterne, nonché il modello uniforme per tali titoli;~~
 - b) i controlli ai quali ~~possono essere~~ **sono** sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
 - c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
 - d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema ~~comune~~ di gestione integrata delle frontiere esterne;
 - e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3. **Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla definizione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.**

Articolo III-162
(ex Articolo 11: [Asilo])

- 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-refoulement. Detta politica è ~~deve essere~~ conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.
- 2. A tal fine, ~~il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, la legge o la legge~~ quadro **europea stabilisce le misure** volte a istituire un sistema europeo comune di asilo che includa:
 - a) uno status uniforme di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

- b) uno status uniforme di protezione sussidiaria per cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
 - c) ~~uno status uniforme~~ **un sistema comune volto alla in materia di** protezione temporanea ~~per gli~~ **degli** sfollati in caso di afflusso massiccio;
 - d) ~~una procedura comune~~ **procedure comuni** per la concessione e la revoca dello status di beneficiario di asilo o di protezione sussidiaria ~~e temporanea~~;
 - e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
 - f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria ~~e temporanea~~;
 - g) **il partenariato e la cooperazione con paesi terzi al fine di gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.**
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni che comportano misure temporanee a beneficio degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-163 **(ex Articolo 12: [Immigrazione])**

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l'intensificazione della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
2. A tal fine, ~~il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, , la legge o la legge~~ **quadro europea stabilisce le misure** nei seguenti settori :
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno a lungo termine, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
 - b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

- c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

~~[- la lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini,]~~

- 3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
- 4. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro,~~ **La legge o la legge quadro europea può stabilire misure** intese a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri per favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, **ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**

Articolo III-164 **(ex Articolo 13: [Principio di solidarietà])**

Le politiche dell'Unione di cui ~~alla~~ **al** presente ~~sezione capo~~ e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù delle disposizioni ~~del~~ **della** presente ~~capo~~ **sezione** contengono disposizioni appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

SEZIONE 3 **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**

Articolo III-165 **(ex Articolo 14: [Cooperazione giudiziaria in materia civile])**

- 1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria ~~in materia civile~~ **nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali**, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione **può includere** ~~include~~, l'adozione di misure intese a ravvicinare le **disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri** ~~legislazioni nazionali che possono presentare implicazioni transnazionali.~~
- 2. A tal fine ~~il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, la legge o la legge~~ **leggi o leggi quadro stabilisce misure** volte in particolare a garantire:
 - a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

- b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
 - c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza;
 - d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
 - e) un elevato livello di accesso alla giustizia;
 - f) il corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
 - g) lo sviluppo ~~di misure di giustizia preventiva~~ e di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
 - h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. **In deroga al paragrafo 2, le misure relative agli** ~~Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità leggi e leggi quadro riguardanti il~~ **gli aspetti del diritto di famiglia che presentano le implicazioni transnazionali**; esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro in materia di responsabilità genitoriale.~~

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determini gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali che potrebbero essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo III-160 (ex Articolo 15: [Cooperazione giudiziaria in materia penale])

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-167.

~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro,~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure** intese a :

- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;

- b) prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri;
- c) favorire la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
- d) facilitare **la cooperazione in materia penale tra ogni altra cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.**

2. ~~Per facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri nelle materie penali che presentano una dimensione transnazionale, e garantire l'efficacia degli strumenti comuni di cooperazione di polizia e giudiziaria e agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, la legge quadro europea può stabilire leggi e leggi quadro che prevedono norme minime riguardanti :~~

- a) l'ammissibilità **reciproca** delle prove **tra gli Stati membri in tutta l'Unione;**
- b) la definizione dei diritti della persona nella procedura penale, ~~nel rispetto dei diritti fondamentali;~~
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, che il Consiglio avrà individuati in via preliminare per mezzo di **una decisione europea**. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

3. **L'adozione di tali norme minime non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano un livello più elevato di tutela dei diritti della persona nella procedura penale.**

(ex Articolo 16: [Procedura penale] [diventato paragrafo 2 dell'articolo 15])

Articolo III-167

(ex Articolo 17: [Diritto penale sostanziale])

1. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, La legge quadro europea può stabilire che comportano norme minime relative alla definizione delle fattispecie di reato dei reati penali e delle sanzioni: in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni dei di tali reati o da una particolare necessità di perseguirli in comune combatterli su basi comuni.~~

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può ~~individuare~~ **adottare una decisione europea che individua** altre sfere criminali che rispondono ai criteri di cui al presente ~~trattato~~ **paragrafo**. Esso si pronuncia **all'unanimità** previa approvazione del Parlamento europeo.

2. **Allorché il ravvicinamento delle norme di diritto penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è già stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni nel settore in questione.**

Fatto salvo l'articolo [III-160], tale legge quadro è adottata secondo la medesima procedura utilizzata ~~prevista~~ per l'adozione delle misure di armonizzazione di cui al comma precedente.

Articolo III-168 **(ex Articolo 18: [Prevenzione della criminalità])**

~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, conformemente alla procedura legislativa, La legge e o la legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. ad esclusione di qualsiasi Tali misure non possono comportare il~~ ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-169 **(ex Articolo 19: [Eurojust])**

1. L'Eurojust ha il compito di ~~garantire~~ **sostenere e potenziare** il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale ~~comune su basi comuni~~, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol.
2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, La legge europea determina~~ la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
 - a) l'avvio e il coordinamento di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, **in particolare quelle relative a reati che arrechino pregiudizio agli ~~contro~~ gli interessi finanziari dell'Unione;**

- b) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

~~una supervisione adeguata delle attività operative dell'Europol.~~

La legge **europea** di cui al ~~comma precedente~~ fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri alla valutazione delle attività dell'Eurojust.

3. Nel contesto delle azioni penali di cui alla presente disposizione, e fatto salvo l'articolo **[III-170]** ~~seguente~~, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono adottati dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-170 **(ex Articolo 20: [Procura europea])**

1. ~~Per Al fine di combattere la criminalità i reati gravi~~ che presentano una dimensione transnazionale e le attività illecite che ledono gli interessi dell'Unione, **una legge europea del** il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità previo parere conforme del Parlamento europeo~~, può **istituire** ~~adottare una legge europea che istituisce~~ una Procura europea **a partire dall'**~~nell'ambito dell'~~Eurojust. **Esso delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.**
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, **eventualmente in collegamento con l'Europol**, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge prevista nel paragrafo **1.** ~~seguente~~, nonché i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. La legge **europea** di cui al paragrafo **1.** ~~precedente~~ stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali **che essa** ~~adottati dalla Procura europea~~ nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 5 **COOPERAZIONE DI POLIZIA**

Articolo III-171 **(ex Articolo 21: [Cooperazione tra le autorità competenti in materia di sicurezza interna])**

1. L'Unione sviluppa una cooperazione **di polizia** che associa tutte le autorità competenti ~~in materia di sicurezza interna~~ degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi **incaricati dell'applicazione della legge** specializzati, in relazione alla prevenzione o all'individuazione dei reati e alle relative indagini.

2. ~~A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, la legge e o la legge~~ **quadro europea può stabilire misure** riguardanti:
- la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
 - **un sostegno alla formazione del personale** e lo scambio di operatori ~~personale~~, le attrezzature e la ricerca **nel campo della criminalità**;
 - **le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata**;
- ~~[qualsiasi altra misura, non prevista al paragrafo seguente, che favorisca la cooperazione tra le autorità di cui al presente articolo.]~~
3. **Una legge o legge quadro europea del H Consiglio può adottare all'unanimità leggi e leggi quadro stabilire misure** riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. ~~Esso~~ **Il Consiglio** delibera **all'unanimità** previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-172
(ex articolo 22: [Europol])

1. L'Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia **e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge** degli Stati membri e la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.
2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, La legge europea determina~~ la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Europol. Tali compiti possono comprendere :
- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse **in particolare** dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
 - b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con **le autorità competenti** ~~i servizi~~ degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, **eventualmente in collegamento con l'Eurojust**.

La legge **europea** ~~di cui al comma precedente~~ fissa inoltre le modalità del controllo delle attività dell'Europol da parte del Parlamento europeo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa dell'Europol dev'essere condotta in collegamento e d'intesa con i servizi ~~le~~ **autorità** dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali DEGLI Stati membri.

Articolo III-173

(ex articolo 23: [Interventi nel territorio di un altro Stato membro])

Una legge o una legge quadro europea del H Consiglio ~~adotta all'unanimità leggi e leggi quadro che stabiliscono~~ le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli **III-166 e III-171** ~~13 e~~ **[15 e 21]** possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. ~~Esso~~ **Il Consiglio** delibera **all'unanimità** previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

NOTA ESPLICATIVA

I Introduzione generale

Il Praesidium ha preso atto del consenso generale delineatosi sulla proposta struttura degli articoli relativi all'azione esterna, che presenta una più chiara e coerente panoramica delle possibili modalità d'azione dell'Unione sulla scena internazionale. È stato inoltre constatato che la nuova struttura non porta all'armonizzazione di strumenti e procedure, in quanto continuano ad esistere modalità diverse per i vari settori politici.

Il Praesidium ha altresì preso atto di un consenso generale emerso sulla proposta di creare un ministro degli affari esteri dell'UE, che agirebbe sotto l'autorità del Consiglio per le questioni relative alla PESC e, in qualità di membro della Commissione, avrebbe responsabilità in altri settori dell'azione esterna gestiti dalla Commissione. Il Praesidium ha inoltre preso atto delle diverse interpretazioni formulate dai membri sulle conseguenze di questo cambiamento istituzionale. Le modifiche proposte all'[articolo III-189 (ex articolo 2)] e nelle relative disposizioni di capi successivi sono intese a dare maggior chiarezza al ruolo del ministro e ai suoi rapporti con la Commissione e con il Consiglio. Alcuni membri della Convenzione hanno proposto titoli diversi per questa funzione. Il Praesidium propone in questa fase di non modificare il titolo proposto, ma di attendere le ulteriori discussioni sull'argomento.

II Disposizioni di applicazione generale (capo I, articoli orizzontali)

I membri della Convenzione hanno presentato vari emendamenti intesi ad aggiungere ulteriori elementi all'articolo orizzontale relativo ai principi e agli obiettivi [articolo III-188 (ex articolo 1)]. Considerata l'ampiezza e la varietà degli emendamenti e allo scopo di mantenere un certo equilibrio nel testo, originariamente proposto dal Gruppo VII, il Praesidium ha deciso di circoscrivere le modifiche a un numero limitato di settori nei quali numerosi membri hanno proposto di rafforzare il testo. La modifica più sostanziale riguarda il rafforzamento del paragrafo 3 sulla coerenza tra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione, oltre che tra azione esterna e altri settori d'azione, a richiesta di molti membri della Convenzione. In questo contesto va altresì ricordato che vari membri della Convenzione hanno anche suggerito di aggiungere un riferimento alla necessità di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione di altre politiche. Poiché questo aspetto è da considerarsi coperto dal paragrafo riformulato relativo alla coerenza tra azione esterna e politiche interne (in generale), non è stato aggiunto in questo articolo, bensì nel capo III relativo alla cooperazione allo sviluppo, in ottemperanza alla forte richiesta di rispecchiare il contenuto dell'attuale articolo 178 TCE. Tenuto conto della proposta di creare la funzione di ministro degli affari esteri dell'UE, il paragrafo riveduto sulla coerenza contiene un rimando al suo ruolo a sostegno degli sforzi per assicurare la coerenza.

Gli altri emendamenti all'articolo relativo ai principi e agli obiettivi, basati sulle proposte di vari membri della Convenzione, riguardano i seguenti aspetti: l'inserimento di un riferimento alla sicurezza dell'Unione nel paragrafo 2, lettera a), l'aggiunta di un riferimento all'ambiente e la soppressione del riferimento ai paesi a basso reddito nel paragrafo 2, lettera d) e il rafforzamento della formulazione del paragrafo 2, lettera f) in relazione alla protezione dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.

La Convenzione ha confermato che, perché l'Unione possa agire con efficacia sulla scena internazionale, è necessario che essa sia messa in grado di ricorrere a strumenti che coprano vari settori d'azione nel perseguimento di un obiettivo strategico comune. È stato altresì confermato il ruolo del Consiglio europeo nel definire tali obiettivi e interessi strategici, come pure il ruolo del Consiglio nel formulare raccomandazioni in tal senso.

Sono state tuttavia espresse opinioni divergenti in materia di diritto d'iniziativa e di adozione di decisioni nell'ambito del Consiglio; a questo riguardo, alcuni membri della Convenzione si sono detti contrari all'eventualità che il ministro e la Commissione presentino congiuntamente proposte al Consiglio, mentre altri chiedono che si attribuisca un ruolo anche agli Stati membri. Per superare queste divergenze, il Praesidium propone di inserire nel paragrafo 1 dell'[articolo III-189 (ex articolo 2)] un riferimento alle disposizioni che disciplinano le varie politiche, al fine di assicurare che il Consiglio adotti decisioni in conformità delle norme e delle procedure stabilite nella Costituzione. Il Consiglio, combinando i vari elementi, potrebbe quindi formulare una raccomandazione sugli obiettivi e interessi strategici destinata al Consiglio europeo.

Il Praesidium ha inoltre deciso di modificare il paragrafo 2 dell'[articolo III-189 (ex articolo 2)] sopprimendo il riferimento al voto a maggioranza qualificata. Alcuni membri della Convenzione si sono detti contrari a questa disposizione, in quanto sostengono che non sia opportuno, dal punto di vista costituzionale, subordinare la procedura relativa a una decisione PESC al fatto che essa sia abbinata a una proposta della Commissione concernente un altro settore d'azione. Inoltre, alcuni membri ritengono che non sia opportuno che il ministro e la Commissione formulino proposte congiunte se un ministro degli esteri è, al contempo, membro della Commissione. Essi ritengono che debba essere il ministro a presentare proposte che coprono politiche esterne diverse. Il Praesidium ha preferito accogliere la formulazione suggerita in merito alle proposte congiunte del ministro e della Commissione, restando inteso che la Commissione può invitare il ministro a presentare, a nome della Commissione stessa, proposte che coprono settori di competenza di quest'ultima.

III Politica estera e di sicurezza comune (capo II, sezione 1)

Le questioni principali riguardo agli articoli relativi alla PESC concernono il diritto d'iniziativa e il processo decisionale.

Per quanto riguarda il diritto d'iniziativa, si è delineato un consenso generale sulla proposta di attribuire al ministro degli affari esteri dell'UE il diritto di presentare al Consiglio proposte PESC. Il Praesidium ha constatato tuttavia che alcuni membri sono contrari all'eventualità di proposte PESC presentate congiuntamente dal ministro e dalla Commissione, in quanto ritengono che ciò subordini le proposte PESC al principio di collegialità. Il Praesidium ha convenuto di riformulare l'[articolo III-195 (ex articolo 8)] per precisare che il ministro non sottopone la sua proposta al collegio, ma può decidere, di propria iniziativa, di ottenere il sostegno della Commissione per un'iniziativa PESC.

Riguardo alle procedure decisionali [articolo III-196 (ex articolo 9)], vi sono state numerose richieste in sede di Convenzione a favore dell'introduzione del VMQ quale regola generale in ambito PESC; i membri della Convenzione hanno presentato vari modelli in tal senso. D'altro canto, è stata espressa forte opposizione nei riguardi dell'estensione del VMQ alla PESC nel suo insieme. Il Praesidium, avendo riflettuto su questo tema sensibile e tenuto conto delle argomentazioni espresse dalle due parti, propone di mantenere l'unanimità come regola generale e, al contempo, di

estendere il ricorso al VMQ rendendolo applicabile alle proposte del ministro degli affari esteri, qualora agisca su richiesta del Consiglio europeo (secondo trattino del paragrafo 2 dell'[articolo III-196 (ex articolo 9)]). Il Praesidium rileva che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'[articolo III-196 (ex articolo 9)] consente l'ulteriore estensione dell'applicazione del VMQ senza modifiche del trattato. Il riferimento a proposte congiunte del ministro e della Commissione è stato soppresso in conseguenza della modifica apportata al paragrafo 2 dell'[articolo III-189 (ex articolo 2)].

Le modifiche all'[articolo III-200 (ex articolo 13)] sul ruolo del Parlamento europeo si basano su emendamenti presentati da numerosi membri che chiedono che il Parlamento discuta i progressi conseguiti in ambito PESC più di una volta all'anno e che la consultazione del Parlamento europeo da parte del ministro degli esteri comprenda anche questioni relative alla sicurezza e alla difesa. Il Praesidium ha inoltre inserito nel testo una nuova disposizione suggerita da alcuni riguardante la possibilità che i rappresentanti speciali contribuiscano a informare il Parlamento europeo. Alcuni membri hanno chiesto un riferimento ai parlamenti nazionali: il Praesidium ricorda che è stato inserito un nuovo riferimento alla PESC nel protocollo sui parlamenti nazionali.

Il Praesidium ha constatato che alcuni membri auspicano che la presidenza del Consiglio affari esteri sia esercitata da uno Stato membro, mentre altri reputano essenziale, per efficacia e chiarezza di presentazione, che questa formazione del Consiglio sia presieduta dal ministro degli affari esteri dell'UE. Tenuto conto delle varie posizioni, il Praesidium ha deciso di non modificare la pertinente disposizione nell'[articolo III-192 (ex articolo 5)].

Le modifiche dell'[articolo III-201 (ex articolo 14)] riflettono gli emendamenti di alcuni membri che chiedono che il ministro sia pienamente informato degli sviluppi nei consessi internazionali nei quali l'Unione in quanto tale non è rappresentata. Le modifiche dell'[articolo III-203 (ex articolo 16)] sono intese a riflettere meglio il ruolo rafforzato del ministro in ambito PESC.

Infine, alcuni membri della Convenzione hanno espresso preoccupazione per il rischio che, come conseguenza dell'abolizione dei pilastri, gli atti relativi all'ex "primo pilastro" siano ora adottati sulla base di procedure applicabili alla PESC. Altri hanno espresso preoccupazione per la "comunitarizzazione" della PESC, ossia sul fatto che le decisioni su questioni che rientrano nell'ambito della PESC siano adottate applicando regole relative a settori dell'ex "primo pilastro". Per far sì che gli atti siano adottati con la base giuridica corretta, il Praesidium potrebbe prevedere un nuovo [articolo III-204 (ex articolo 16 bis)] al capo II, sezione 1 riguardante la PESC, in aggiunta alle disposizioni dell'[articolo III-266 (ex articolo 230)] che stabilisce che la Corte di giustizia può procedere al controllo di legittimità di un atto se vi è il dubbio che esso sia stato adottato con una base giuridica erranea.

IV Politica comune in materia di sicurezza e di difesa (capo II, sezione 2)

Le principali questioni sollevate negli articoli relativi alla politica comune di sicurezza e di difesa riguardano le missioni, l'Agenzia e le varie forme di flessibilità.

Per quanto riguarda le missioni per le quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, la modifica riguarda il fatto che la lotta al terrorismo non è più considerata una missione a sé stante, ma che tutte le missioni enumerate all'[articolo III-205 (ex articolo 17)] contribuiscono a sostenere la lotta al terrorismo nel territorio di uno Stato terzo che abbia formulato tale richiesta.

Alcuni membri della Convenzione hanno insistito affinché l'[articolo III-207 (ex articolo 19)] precisi che l'Agenzia agisce sotto l'autorità del Consiglio. Alcuni membri della Convenzione hanno anche proposto che sia esplicitato il ruolo della Commissione in relazione all'Agenzia. La modifica proposta è una combinazione dei vari emendamenti che vanno in questo senso.

Per quanto riguarda le forme di flessibilità, alcuni membri della Convenzione hanno proposto che il ministro degli affari esteri o il Consiglio sia associato alle riunioni degli Stati membri che partecipano alla gestione di una missione a norma dell'[articolo III-206 (ex articolo 18)]. La modifica proposta di questo articolo tiene conto di tale richiesta.

Le disposizioni in materia di cooperazione strutturata dell'[articolo III-208 (ex articolo 20)] sono state modificate per tenere conto delle richieste di vari membri della Convenzione i quali auspicano che questa cooperazione abbia un carattere più inclusivo. L'elenco degli Stati partecipanti alla cooperazione strutturata, nonché i criteri e gli impegni in materia di capacità militari, sarà pertanto definito in un "protocollo", e non più in una dichiarazione. Un protocollo, per sua stessa natura, richiede l'accordo di tutti gli Stati membri.

D'altra parte, le decisioni relative alla partecipazione successiva di uno Stato membro alla cooperazione strutturata saranno adottate dagli Stati partecipanti, mentre tutti gli Stati membri potranno partecipare alle deliberazioni.

V Disposizioni finanziarie (capo II, sezione 3)

Data la diversità delle impostazioni, spesso contraddittorie, si è proposto di non modificare la sostanza dell'[articolo III-210 (ex articolo 22)]. Si è tuttavia resa necessaria una modifica tecnica del paragrafo 3, primo comma.

VI Politica commerciale comune (capo III)

Il Praesidium ha constatato che numerosi emendamenti proposti in relazione all'[articolo III-212 (ex articolo 24)] relativo alla politica commerciale comune riguardano il paragrafo 4, secondo il quale per la negoziazione e la conclusione di un accordo nel settore degli scambi di servizi che comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne (ossia parallelismo in materia di regole di voto tra aspetti interni ed esterni in questi settori).

Le opinioni dei membri della Convenzione sulla questione possono essere divise in tre gruppi principali. In primo luogo, quello dei numerosi membri della Convenzione che auspicano la soppressione di questo paragrafo, eliminando in tal modo le eccezioni e applicando all'intera politica commerciale la maggioranza qualificata. In secondo luogo, quello di coloro che sono fortemente favorevoli al mantenimento di questo elemento di parallelismo introdotto nel trattato di Nizza all'articolo 133, paragrafo 5, secondo comma, sebbene nella forma esplicitata della proposta del Praesidium. Da ultimo quello di alcuni membri della Convenzione che preferirebbero di gran lunga tornare alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 6 TCE (oltre a mantenere il concetto di parallelismo) e inserire un testo secondo cui un accordo relativo al commercio di servizi culturali e audiovisivi, educativi e sociali e servizi nel settore della salute umana rientra nella competenza

concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri e che la negoziazione di tale accordo richiede l'accordo comune degli Stati membri. Dopo aver esaminato le varie posizioni espresse dai membri della Convenzione, il Praesidium ha preferito mantenere la proposta originale, che conserva il concetto di parallelismo in relazione alla regola del voto (e specifica in maniera più esplicita e comprensibile i settori politici interessati).

Un altro gruppo di emendamenti proposti in relazione a questo articolo riguarda il ruolo del Parlamento europeo, che molti membri della Convenzione vorrebbero veder rafforzato. Al riguardo va osservato che la formulazione del progetto di testo del documento CONV 685/03 rafforzava già il ruolo del Parlamento europeo rispetto alla situazione attuale (procedura legislativa, ossia codecisione, per misure diverse dagli accordi di cui al paragrafo 1 e a norma dell'[articolo III-222 (ex articolo 33)] sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali - che sostituisce l'attuale articolo 300 TCE – la conclusione di accordi previo parere conforme del Parlamento europeo (soppressione dell'attuale eccezione relativa alla politica commerciale di cui all'articolo 300 TCE). Il Praesidium propone tuttavia di modificare il testo in modo da stabilire che il Parlamento deve essere regolarmente informato sui progressi dei negoziati.

VII Cooperazione allo sviluppo, cooperazione con paesi terzi e aiuto umanitario (capo IV)

In linea con l'emendamento proposto da vari membri della Convenzione, è stato inserito nel primo degli articoli relativi alla cooperazione allo sviluppo un riferimento all'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà, unitamente a un riferimento alla necessità di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione di altre politiche qualora queste abbiano un'incidenza sui paesi in via di sviluppo (in base all'articolo 178 TCE). Sulla base delle proposte di vari membri della Convenzione, che ritengono che il paragrafo 4 dell'[articolo III-214 (ex articolo 26)] e il relativo riferimento a un approccio distinto nei riguardi dei paesi ACP debba essere soppresso, il Praesidium propone di sopprimere questo paragrafo dall'articolo. A seguito delle richieste di alcuni membri della Convenzione e allo scopo di distinguere con maggiore chiarezza la cooperazione economica, finanziaria e tecnica dal quadro specifico della cooperazione allo sviluppo, il Praesidium ha specificato all'[articolo III-216 (ex articolo 28)] che la cooperazione in questo settore riguarda paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Vari membri della Convenzione hanno proposto di applicare la procedura legislativa all'assistenza finanziaria urgente di cui all'[articolo III-217 (ex articolo 29)], o di stabilire che il Consiglio adotta le misure necessarie previa consultazione del Parlamento europeo o che delibera con l'accordo del Parlamento europeo. Sarebbe tuttavia difficile conciliare tali modifiche con la necessità di un aiuto urgente e, per questa ragione, il testo non è stato modificato (la versione inglese del testo, tuttavia, è stata corretta per quanto riguarda l'adozione di decisioni a maggioranza qualificata, dal momento che la versione precedente faceva erroneamente riferimento all'unanimità). Non è stata proposta alcuna modifica di merito all'[articolo III-218 (ex articolo 30)] relativo all'aiuto umanitario.

VIII Misure restrittive (capo V)

Le disposizioni relative alle misure restrittive non sono state modificate. Il Praesidium ha rilevato che la Convenzione ha accolto con favore la nuova disposizione che consente all'Unione di adottare misure restrittive di tipo finanziario e economico nei confronti di gruppi e singoli (e non solo Stati). Non ha ritenuto necessario inserire un riferimento ai diritti fondamentali, dal momento che

l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali rende questi ultimi vincolanti per l'Unione in tutte le sue azioni. Inoltre, l'[articolo III-188 (ex articolo 1)], orizzontale, comprende riferimenti al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Alcuni emendamenti propongono l'estensione del campo di applicazione del paragrafo 2 dell'[articolo III-219 (ex articolo 31)] alle restrizioni in materia di visti. Il Praesidium ritiene tuttavia che ciò comporti una complicazione delle procedure e un ritardo inopportuno nell'applicazione: un atto adottato a norma delle disposizioni di cui al capo II che introduce restrizioni in materia di visti è direttamente applicabile da parte degli Stati membri.

IX Accordi internazionali (capo VI)

Per quanto riguarda la competenza dell'Unione a concludere accordi internazionali [articolo III-220 (ex articolo 32)], non è stato in generale rimesso in discussione il riferimento alla competenza implicita dell'Unione inserito a seguito delle conclusioni del gruppo VII. Solo alcuni emendamenti hanno proposto la soppressione di tale riferimento, mentre altri membri della Convenzione auspicano che questa competenza esterna implicita sia estesa a ogni accordo internazionale che si proponga di attuare una politica dell'Unione. Il testo proposto dal Praesidium resta dunque invariato nella sostanza. Tuttavia, il primo e il terzo paragrafo sono stati fusi e la formulazione semplificata.

Alcuni emendamenti propongono di dedicare un articolo distinto agli accordi di associazione, affinché la base giuridica di tali accordi appaia più chiaramente nella Costituzione. Il testo qui proposto fa proprio tale suggerimento [articolo III-221 (ex articolo 32 bis)].

Quanto alla procedura di conclusione degli accordi internazionali [articolo III-222 (ex articolo 33)], il progetto di articolo è stato ampiamente accolto. Gli emendamenti riguardanti il negoziatore degli accordi sono stati poco numerosi e non hanno messo in discussione la suddivisione dei ruoli, quale proposta nel progetto di articolo. È stata tuttavia soppressa l'indicazione secondo la quale il ministro degli affari esteri e la Commissione possono presentare raccomandazioni congiunte. A proposito del Parlamento europeo, un numero esiguo di emendamenti ha chiesto un rafforzamento del suo ruolo prima della fase di conclusione degli accordi. Riguardo alla conclusione degli accordi, nessun emendamento ha rimesso in discussione la soppressione dell'eccezione in merito alla consultazione del Parlamento europeo in materia di accordi commerciali. Alcuni emendamenti si propongono di estendere il requisito della consultazione del Parlamento europeo in merito agli accordi relativi alla PESC; dal dibattito in sessione plenaria non è tuttavia emerso un sostegno della Convenzione a tale estensione del ruolo del Parlamento. Alcuni membri della Convenzione hanno presentato emendamenti intesi a richiedere l'approvazione del Parlamento per gli accordi commerciali. In realtà, il testo dell'[articolo III-222 (ex articolo 33)] richiede già l'approvazione del Parlamento europeo in caso di accordi relativi a settori ai quali si applica la procedura legislativa; quest'ultima si applica in particolare agli accordi commerciali, come indicato all'[articolo III-212, paragrafo 2 (ex articolo 24)]. Quanto al ricorso al voto a maggioranza qualificata, alcuni emendamenti ne hanno auspicato l'estensione alla maggior parte degli accordi, mentre altri hanno proposto di estendere i settori per i quali è richiesta l'unanimità. La ripartizione dunque è mantenuta.

Il riferimento, nel paragrafo 12, alla Banca centrale tra le istituzioni che possono chiedere un parere preliminare alla Corte di giustizia è soppresso, in quanto ciò non rientra chiaramente nei suoi compiti.

Come richiesto da alcuni membri della Convenzione e a seguito della decisione del Praesidium in merito all'[articolo 230 ter] (doc. CONV 734/03), la restrizione alla competenza della Corte di giustizia in materia di parere preliminare, per quanto riguarda gli accordi PESC, è soppressa.

Riguardo al progetto di [articolo III-223 (ex articolo 34)] relativo agli accordi monetari, il paragrafo 4 è soppresso, in quanto è stato proposto un nuovo [articolo III-381] nel titolo relativo all'UEM, che riguarda la rappresentanza esterna dell'euro.

Alcuni emendamenti hanno sottolineato che, poiché la maggioranza qualificata costituisce la regola generale prevista all'[articolo III-222 (ex articolo 33)], non è probabilmente opportuno indicare all'[articolo III-223 (ex articolo 34)] che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Questa indicazione è tuttavia mantenuta. In effetti è utile precisarlo, indicando al contempo che le procedure previste all'[articolo III-223 (ex articolo 34)] costituiscono, complessivamente, delle deroghe rispetto alla procedura prevista all'[articolo III-222 (ex articolo 33)].

X Relazioni con le organizzazioni internazionali, con i paesi terzi e con le delegazioni dell'Unione (capo VII)

Alcuni membri della Convenzione hanno proposto un'ulteriore evoluzione dell'organizzazione della rappresentanza dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e con i paesi terzi. Tuttavia, il Praesidium non ritiene necessario inserire disposizioni più particolareggiate che, in molti casi, riguardano l'organizzazione amministrativa. La sostanza dei testi proposti in questo settore è pertanto invariata.

PROGETTO DI TESTI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-188 (ex articolo 1)

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi e con le organizzazioni regionali o mondiali che condividono tali valori. Promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
2. L'Unione europea definisce e attua politiche comuni e azioni dell'Unione e opera per assicurare il massimo grado di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
 - a) salvaguardare i valori dell'Unione, gli interessi fondamentali, **la sicurezza**, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione;
 - b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e il diritto internazionale;
 - c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
 - d) favorire lo sviluppo **sostenibile** dei paesi in via di sviluppo **sul piano** economico, ~~ambientale~~ **e** sociale e **ambientale sostenibile**, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà, ~~in particolare nei paesi a basso reddito~~;
 - e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
 - f) mettere a punto misure internazionali volte a preservare e migliorare **la qualità dell'ambiente** e la **gestione sostenibile delle** risorse naturali globali, **e al fine di** assicurare lo sviluppo sostenibile;
 - g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

- h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
3. ~~L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori della sua azione esterna. Nell'elaborazione e attuazione dei vari settori dell'azione esterna dell'Unione compresi nel presente titolo e degli aspetti esterni delle altre sue politiche, essa tiene altresì conto dei~~ **L'Unione rispetta e persegue i** principi e obiettivi summenzionati.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori della sua azione esterna e tra questi e le politiche interne. Il Consiglio e la Commissione, assistiti a tal fine dal ministro degli affari esteri dell'Unione, hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-189 (ex articolo 2)

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo 1 del presente titolo.

Le decisioni del Consiglio europeo su interessi e obiettivi strategici dell'Unione possono riguardare i settori della politica estera, nonché altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Esse possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Tali decisioni fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su **raccomandazione** ~~proposta~~ del Consiglio **adottata da quest'ultimo**. ~~La proposta del Consiglio è da esso adottata secondo le modalità previste per ciascun settore, a maggioranza qualificata, sulla base di raccomandazioni del Ministro degli Affari esteri, per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, della Commissione per gli altri settori dell'azione esterna o dei due organi congiuntamente. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate dal Consiglio secondo le procedure previste dalla Costituzione.~~

2. Il ministro degli affari esteri, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio. ~~Il Consiglio adotta le decisioni su queste proposte congiunte a maggioranza qualificata.~~

CAPO I: POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1 POLITICA ESTERA COMUNE

Articolo III-190 (ex articolo 3)

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi della sua azione esterna, quali enunciati all'articolo 1 del presente titolo, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza **comune** dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e il ministro degli affari esteri **dell'Unione** provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
 - definendo ~~i principi~~ e gli orientamenti generali,
 - adottando decisioni relative:
 - ad azioni dell'Unione,
 - a posizioni dell'Unione,
 - **all'attuazione delle azioni e posizioni,**
 - rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-191 (ex articolo 4)

Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il Presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

Il Consiglio prende le disposizioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli **orientamenti** generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Articolo III-192 (ex articolo 5)

1. Il ministro degli affari esteri **dell'Unione**, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. Per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, l'Unione è rappresentata dal ministro degli affari esteri il quale conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

Articolo III-193 (ex articolo 6)

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. La decisione definisce gli obiettivi, la portata, i mezzi di cui l'Unione deve disporre, nonché le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. La decisione sull'azione dell'Unione resta valida finché il Consiglio non abbia deliberato.
3. Tali decisioni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione della suddetta decisione forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
5. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali della decisione relativa all'azione dell'Unione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
6. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di siffatta decisione, uno Stato membro ne investe il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-194 (ex articolo 7)

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-195 (ex articolo 8)

1. Ogni Stato membro, ~~o~~ il ministro degli affari esteri, **o il ministro con il sostegno della Commissione** ~~solo o con la Commissione~~ può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo III-196 (ex articolo 9)

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo X della Costituzione, la decisione non è adottata.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
 - quando adotta, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione quale definita [all'articolo III-189, paragrafo 1] del presente titolo, decisioni aventi per oggetto azioni e posizioni dell'Unione;
 - ~~– quando delibera sulla base di una proposta congiunta del ministro degli Affari esteri e della Commissione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2;~~
 - **quando adotta una decisione su iniziativa del ministro degli affari esteri in seguito a una richiesta del Consiglio europeo;**

- quando adotta decisioni relative all'attuazione di ~~una decisione riguardante~~ un'azione o una posizione dell'Unione;
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi [dell'articolo III-198 (ex articolo 11) del presente capo].

Se un membro del Consiglio dichiara che, per **vitali importanti** motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

~~Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o nel settore della difesa.~~

3. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. **I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.**

Articolo III-197 (ex articolo 10)

1. Quando l'Unione ha definito un approccio comune ai sensi dell'articolo I-39 29, paragrafo 5, **il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.** ~~si procede ad uno stretto coordinamento delle attività del ministro degli Affari esteri dell'Unione e dei ministri degli Affari esteri degli Stati membri.~~
2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano tra di loro nei paesi terzi e in seno alle organizzazioni internazionali, contribuendo alla formulazione e all'attuazione di un approccio comune.

Articolo III-198 (ex articolo 11)

Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio nomina, **su iniziativa** ~~su proposta~~ del ministro degli affari esteri, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il suo mandato sotto l'autorità del ministro degli affari esteri.

Articolo III-199 (ex articolo 12)

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali in applicazione del presente capo, secondo la procedura di cui [all'articolo III-222 (ex articolo 33) del presente titolo].

Articolo III-200 (ex articolo 13)

1. Il ministro degli affari esteri consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, **compresa la politica di sicurezza e di difesa comune**, e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dal ministro degli affari esteri in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione, compresa la politica di sicurezza e di difesa. **I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.**
2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri. Esso procede **due volte all'anno** a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa.

Articolo III-201 (ex articolo 14)

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e [l'articolo III-193 (ex articolo 6), paragrafo 3], gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi **e il ministro degli affari esteri** in merito a ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri **e il ministro degli affari esteri dell'Unione**. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il ministro degli affari esteri sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo III-202 (ex articolo 15)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni relative a posizioni e azioni dell'Unione adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione delle disposizioni previste nella [parte I, articolo I-8 (ex articolo 7), paragrafo 2 della Costituzione] relative alla tutela dei cittadini europei nel territorio di un paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Articolo III-203 (ex articolo 16)

Fatto salvo l'articolo XX della Costituzione [relativo all'organizzazione del Consiglio/Comitato dei Rappresentanti Permanenti], un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, **del ministro degli affari esteri** o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri.

Nel quadro del presente titolo, il comitato esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, ~~e in stretto contatto con il~~ **del** ministro degli Affari esteri il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi, quali definite [all'articolo III-205 (ex articolo 17) del presente titolo].

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo III-204 (ex articolo 16 bis)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicate le competenze di cui agli articoli da I-12 a I-14 e I-16. Nello stesso modo, l'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia impregiudicata la competenza di cui all'articolo I-15.

La Corte di giustizia è competente per controllare il rispetto del presente articolo.

SEZIONE 2 POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo III-205 (ex articolo 17)

1. Le missioni di cui alla parte I, articolo ~~I-40 30~~, paragrafo 1 nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace, ~~le azioni di sostegno alla domanda di uno Stato terzo nella lotta contro il terrorismo, le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.~~ **Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Stati terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.**
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le decisioni relative alle missioni di cui al presente articolo stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-206 (ex articolo 18)

1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità [dell'articolo III-205 (ex articolo 17)] il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che dispongono delle capacità necessarie e intendono impegnarsi nella missione. ~~Essi~~ **Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione,** si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione e gli si rivolgono immediatamente se la realizzazione comporta conseguenze nuove di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità convenute dal Consiglio a norma [dell'articolo III-205 (ex articolo 17), paragrafo 2]. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Articolo III-207 (ex articolo 19)

1. L'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca ~~strategica e~~ **le capacità militari, posta sotto l'autorità del Consiglio,** ha il compito di:
 - contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

- promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
 - proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
 - sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
 - contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa per migliorare l’efficacia delle spese militari.
2. L’Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia. Lo statuto e dette modalità tengono conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell’Agenzia. Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. **L’Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione se necessario.**

Articolo III-208 (ex articolo 20)

1. Gli Stati membri elencati nella ~~dichiarazione~~ **nel protocollo X** allegata alla Costituzione, i quali rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e desiderano assumere impegni più vincolanti in materia ai fini di missioni più impegnative, instaurano tra loro una cooperazione strutturata ai sensi dell’articolo ~~I-40 30~~, paragrafo 6 della Costituzione. I criteri e gli impegni in termini di capacità militari definiti da detti Stati membri figurano **nel medesimo protocollo** ~~nella medesima dichiarazione~~.
2. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, sottoscrivendo gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione. **Il Consiglio delibera su richiesta dello Stato membro in questione, tuttavia solo gli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata deliberano su tale domanda.** ~~Il Consiglio ristretto della cooperazione strutturata delibera su richiesta dello Stato membro in questione.~~
3. Soltanto gli Stati membri che partecipano alla cooperazione adottano le decisioni relative al suo oggetto. Il ministro degli affari esteri assiste alle deliberazioni. Egli informa debitamente e periodicamente gli altri Stati membri dell’evolversi della cooperazione.
4. Il Consiglio può affidare agli Stati che partecipano a detta cooperazione la realizzazione, nell’ambito dell’Unione, di una missione di cui [all’articolo III-205 (ex articolo 17)].

Articolo III-209 (ex articolo 21)

1. La cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca di cui all'articolo **I-40** 30, paragrafo 7 è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione. Un elenco degli Stati membri che vi partecipano figura in una dichiarazione allegata alla presente Costituzione. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, sottoscrivendo gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione e sottoscrive la dichiarazione allegata alla Costituzione.
2. Qualora uno degli Stati partecipanti subisca un'aggressione armata nel suo territorio, esso informa della situazione gli altri Stati partecipanti e può chiedere loro aiuto e assistenza. Gli Stati partecipanti si riuniscono a livello ministeriale, con l'assistenza del rispettivo rappresentante al comitato politico e di sicurezza e al comitato militare.
3. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è informato immediatamente di qualsiasi aggressione armata e delle misure prese in risposta ad essa.
4. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati, per gli Stati interessati, i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato del Nord Atlantico.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo III-210 (ex articolo 22)

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma [dell'articolo III-196 (ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma)] non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

3. **Una decisione del Consiglio stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e segnatamente ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-40, paragrafo 1.**

I preparativi delle missioni di cui all' articolo ~~I-40 30~~, paragrafo 1, che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta del ministro degli affari esteri:

- le modalità di costituzione e finanziamento del fondo, segnatamente le dotazioni finanziarie assegnategli e le modalità di reintegro;
- le modalità di gestione del fondo;
- le modalità di controllo finanziario.

Quando prevede una missione di cui all'articolo ~~I-40 30~~, paragrafo 1 della Costituzione, che non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

CAPO III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo III-211 (ex articolo 23)

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo III-212 (ex articolo 24)

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, enunciati all'articolo 1 del presente titolo.
2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le~~ **La** ~~leggie~~ **leggie** ~~europee e o la~~ **leggie** ~~quadro europea~~ **stabilisce le misure necessarie** per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo [III-222 (ex articolo 33)] del presente titolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al **Parlamento europeo** sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione di un accordo nel settore degli scambi di servizi che comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.
5. L'esercizio delle competenze conferite dal presente articolo nel settore della politica commerciale non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in quanto la Costituzione esclude tale armonizzazione.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo III-213 (ex articolo 25)

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati [all'articolo III-188 (ex articolo 1)]. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo III-214 (ex articolo 26)

1. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le~~ **La** ~~leggie europee e o la~~ **le** ~~leggie~~ **quadro europea stabilisce le misure necessarie** per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo; esse possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo [III-188 (ex articolo 1)]. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo [III-222 (ex articolo 33)].

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
4. ~~Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.~~

Articolo III-215 (ex articolo 27)

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali, con l'obiettivo di favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA
CON I PAESI TERZI

Articolo III-216 (ex articolo 28)

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle degli articoli [III-213 (ex 25), III-214 (ex 26) e III-215 (ex 27)] concernenti la cooperazione allo sviluppo, l'Unione conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, **compresa l'assistenza specialmente in campo finanziario**, con paesi terzi **diversi dai paesi in via di sviluppo**. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente. Esse sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati [all'articolo III-188 (ex articolo 1)].
2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le~~ **La** ~~leggie~~ **legge** ~~europee e o la~~ **le** ~~leggie~~ **legge** ~~quadro europea~~ **stabilisce le misure necessarie** per l'attuazione del paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo [III-222 (ex articolo 33) del presente titolo]. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo [III-221 (ex articolo 32bis)], paragrafo 2, nonché per gli accordi da concludere con gli Stati candidati all'adesione all'Unione.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-217 (ex articolo 29)

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure necessarie.

SEZIONE 3 AIUTO UMANITARIO

Articolo III-218 (ex articolo 30)

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati [all'articolo III-188 (ex articolo 1)]. Esse mirano a fornire in modo specifico assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto umanitario sono svolte conformemente ai principi del diritto internazionale umanitario, in particolare ai principi di imparzialità e non discriminazione.
3. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le~~ **La legge europea e o la legge quadro europeaa stabilisce le misure necessarie** per definire il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo III-188 (ex articolo 1)]. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente [all'articolo III-222 (ex articolo 33)] del presente titolo.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

5. È istituito un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni umanitarie dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, una legge europea che ne fissa lo statuto e il funzionamento.
6. La Commissione può intraprendere qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. L'Unione provvede affinché le sue azioni umanitarie siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

CAPO V MISURE RESTRITTIVE

Articolo III-219 (ex articolo 31)

1. Quando una decisione relativa a una posizione o azione dell'Unione, adottata in virtù delle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune del capo I del presente titolo, prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri e della Commissione, prende le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Nei settori di cui al paragrafo 1 il Consiglio può adottare, secondo la medesima procedura, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali.

CAPO VI ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-220 (ex articolo 32)

1. L'Unione può **concludere** ~~impegnarsi mediante la conclusione di~~ accordi con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali **qualora** ~~quando le disposizioni della Costituzione lo prevedano o qualora~~ la loro conclusione ~~di siffatti accordi sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'Unione, sia prevista in un atto legislativo dell'Unione o riguardi un atto interno dell'Unione.~~
2. ~~L'Unione può concludere con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione. Detti accordi istituiscono, con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.~~
3. ~~L'Unione può concludere gli accordi internazionali la cui conclusione è necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'Unione o è prevista in un atto legislativo dell'Unione oppure che riguardano un atto interno dell'Unione.~~
24. ~~Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.~~

Articolo III-221 (ex articolo 32 bis)

1. **L'Unione può concludere con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione. Detti accordi istituiscono, con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.**

Articolo III-222 (ex articolo 33)

1. Gli accordi tra l'Unione e gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura descritta qui di seguito.
2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio che ~~l'autorizza l'avvio ad avviare~~ dei negoziati. ~~La Commissione e il ministro degli affari esteri dell'Unione presentano, se del caso, raccomandazioni congiunte.~~
4. Il Consiglio designa, nel quadro della decisione di autorizzazione dei negoziati, in funzione della materia del futuro accordo, il negoziatore o il capofila della squadra di negoziato dell'Unione.
5. Fatte salve le disposizioni particolari [dell'articolo III-212 (ex articolo 24)], il Consiglio può impartire direttive di negoziato al negoziatore dell'accordo e può designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
6. Su proposta del negoziatore dell'accordo, il Consiglio ne decide la firma e, se del caso, l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
7. Il Consiglio conclude l'accordo su proposta del negoziatore dello stesso. Il Consiglio conclude l'accordo solo previa consultazione del Parlamento europeo, tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare. Il parere conforme del Parlamento europeo è ~~tuttavia~~ necessario in caso di accordo di associazione, di adesione **dell'Unione** alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, di accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione e di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa. In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.
8. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga alle disposizioni precedenti, può abilitare il negoziatore dell'accordo ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
9. Durante tutta la procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Esso delibera tuttavia all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione **di un atto dell'Unione** ~~sul piano normativo interno~~, in caso di accordo di associazione e **in caso di adesione dell'Unione** alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

10. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o della Commissione, decide in merito alla sospensione dell'applicazione di un accordo e stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
11. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in ~~merito a~~ tutte le fasi della procedura ~~di cui al presente articolo~~.
12. **Uno Stato membro**, il Parlamento europeo, il Consiglio ~~o~~ la Commissione, la ~~Banca centrale europea o uno Stato membro~~ possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni della Costituzione ~~alle quali si estende la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia~~. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo revisione della Costituzione secondo la procedura di cui all'articolo IV-6.

Articolo III-223 (ex articolo 34)

1. In deroga [all'articolo III-222 (ex articolo 33)], il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute non Unione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione, e previa consultazione della Banca centrale europea nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non Unione, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all'articolo [III-222 (ex articolo 33)], qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

4. ~~Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide in merito alla posizione dell'Unione sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli X [ex 99] e Y [ex 105].~~
45. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

CAPO VII

RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo III-224 (ex articolo 35)

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
2. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con ~~altre qualsiasi altra~~ **altre** organizzazioni internazionali.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del paragrafo precedente.

Articolo III-225 (ex articolo 36)

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione operano sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione e in stretta cooperazione con le missioni degli Stati membri.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-22 (ex articolo X)

1. Sulla base di una proposta congiunta del ministro degli affari esteri e della Commissione, il Consiglio adotta **una decisione** che definisce **le modalità di** ~~il quadro per~~ l'attuazione della clausola di solidarietà di cui [all'articolo I-42]. ~~Tali atti sono adottati conformemente alle pertinenti disposizioni della Costituzione.~~
- 2.2.—Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico **o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo**, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
- 3.3.—Ai fini del presente articolo, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, **con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune**, e dal comitato ~~permanente operativo di sicurezza interna~~, **previsto [dall'articolo III-157 (ex articolo 5, GAI)]** che gli presentano, se del caso, pareri congiunti.
- 4.4.—Per consentire all'Unione di agire in modo efficace, il Consiglio europeo, ~~sulla base di una relazione del Consiglio~~, valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

NOTA ESPLICATIVA

Il testo di vari articoli della parte III concernenti le istituzioni dipende dai risultati delle discussioni della Convenzione sui testi corrispondenti della parte I. Inoltre la Convenzione non ha ancora avuto l'opportunità di discutere nessuno degli articoli della parte III concernenti le istituzioni; essi (ad esclusione dei testi relativi alla Corte di giustizia dell'Unione europea) non sono stati nemmeno oggetto dei lavori di un Gruppo. I seguenti articoli sono pertanto basati strettamente sui testi esistenti, e nei settori il cui contenuto dovrà verosimilmente essere collegato direttamente alle disposizioni dei testi della parte I concernenti le istituzioni, gli articoli contengono spazi lasciati in bianco.

La struttura di questo capo è stata leggermente rimaneggiata, collocando le disposizioni orizzontali alla fine degli articoli specifici sulle singole istituzioni. Nella sezione 1 è stato inserito un nuovo breve articolo contenente disposizioni tecniche sul Consiglio europeo (articolo III-239) e i due comitati consultivi (Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale) sono stati riuniti in un'unica sezione. La sezione 4 relativa alle disposizioni orizzontali contiene la descrizione particolareggiata della procedura legislativa (con lievi modifiche redazionali) nonché articoli sulla trasparenza e sulla buona amministrazione. In un unico articolo consolidato di tale sezione sono state inoltre riunite le singole disposizioni concernenti i trattamenti economici del personale delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

PROGETTO DI TESTI

SEZIONE 1 LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1 IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo III-227 (ex articolo 190)

1. *(Composizione del Parlamento europeo)*
2. Il Parlamento europeo elabora un progetto di legge europea volto a permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, adotta la legge di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

3. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

Articolo III-228 (ex articolo 191)

In applicazione dell'articolo [I-45] della Costituzione, la legge europea determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-229 (ex articolo 192)

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-230 (ex articolo 193)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dalla Costituzione ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di propria iniziativa, stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.

Articolo III-231 (ex articolo 194)

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo III-232 (ex articolo 195)

1. Il Parlamento europeo nomina di propria iniziativa il mediatore europeo. Il mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore europeo, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore europeo constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore europeo trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore europeo presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il mediatore europeo è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore europeo non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.

4. Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di propria iniziativa, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore europeo. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.

Articolo III-233 (ex articolo 196)

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Articolo III-234 (ex articolo 197)

A tutte le sedute del Parlamento europeo possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Articolo III-235 (ex articolo 198)

Salvo contrarie disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-236 (ex articolo 199)

Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Articolo III-237 (ex articolo 200)

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-238 (ex articolo 201)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, conformemente [all'articolo III-245]. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

Sottosezione 2 IL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo III-239 (nuovo)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

Il Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le proprie regole procedurali.

Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato dal Consiglio europeo per essere ascoltato.

Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato citato nell'ex articolo III-242.

Sottosezione 3 IL CONSIGLIO

Articolo III-240 (ex articoli 203 e 204)

(Presidenza del Consiglio)

Articolo III-241 (ex articoli 205 e 206)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-242 (ex articolo 207)

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta a maggioranza semplice il proprio regolamento interno.

Articolo III-243 (ex articolo 208)

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-244 (ex articolo 209)

Il Consiglio adotta, di propria iniziativa e a maggioranza semplice, le decisioni europee che stabiliscono lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Esso delibera previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4 LA COMMISSIONE

Articolo III-245 (ex articolo 213, paragrafo 1 e ex articolo 214)

1. *(Procedure di nomina dei membri della Commissione).*
2. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

Articolo III-246 (ex articolo 213, paragrafo 2)

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o no. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, adottata a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo (III-248) oppure la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-247 (ex articolo 215)

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

(Procedure per la sostituzione del presidente o di un membro della Commissione)

Articolo III-248 (ex articolo 216)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-249 (ex articolo 217)

Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, fermo restando l'articolo I-26. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-250 (nuovo)

(Altre disposizioni relative alla Commissione)

Articolo III-251 (ex articolo 218)

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo III-252 (ex articolo 219)

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-253 (ex articolo 212)

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5 CORTE DI GIUSTIZIA

CFR. DOCUMENTO CONV 734/03

Sottosezione 6 LA CORTE DEI CONTI

Articolo III-286 (ex articolo 248)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti adotta il proprio regolamento interno. Essa delibera previa approvazione del Consiglio.

Articolo III-287 (ex articolo 247)

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, una decisione che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il loro presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

3. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

SEZIONE 2 GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Sottosezione 1 IL COMITATO DELLE REGIONI

Articolo III-288 (ex articolo 263)

(Composizione del Comitato delle regioni)

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Articolo III-289 (ex articolo 264)

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo III-290 (ex articolo 265)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'[articolo 294], il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni può formulare un parere di propria iniziativa qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici. Può inoltre formulare un parere di propria iniziativa nei casi in cui lo ritenga utile.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Sottosezione 2 IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Articolo III-291 (ex articolo 258)

(Composizione del Comitato economico e sociale)

Articolo III-292 (ex articolo 259)

I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati all'attività dell'Unione.

Articolo III-293 (ex articolo 260)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo III-294 (ex articolo 262)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti gli altri casi. Il Comitato può anche formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo III-295 (ex articolo 266)

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. La legge europea può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto, su richiesta della Banca europea per gli investimenti previa consultazione della Commissione, o su richiesta della Commissione previa consultazione della Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-296 (ex articolo 267)

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
- c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI
E AGLI ORGANI DELL'UNIONE

Articolo III-297 (ex articolo 250)

1. Quando, in virtù della Costituzione, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli [III-298, paragrafi 4 e 5, articolo I-54 e articolo III-306].
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

Articolo III-298 (ex articolo 251)

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o le leggi quadro sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto proposto è adottato.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto proposto si considera adottato;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,

- a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato
- b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, sulla base delle posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

15. Quando, nei casi specificamente previsti dalla Costituzione, una legge o una legge quadro è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su proposta di un gruppo di Stati membri, i paragrafi 2, 6 in fine e 9 non sono applicabili.

Il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione la proposta del gruppo di Stati membri insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura. La Commissione può altresì formulare un parere di propria iniziativa. Essa può, se lo reputa necessario, partecipare al Comitato di conciliazione nei termini di cui al paragrafo 11.

Articolo III-299 (nuovo)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro cooperazione. A tale scopo essi possono, nel rispetto della Costituzione, concludere accordi interistituzionali che possono assumere un carattere vincolante.

Articolo III-300 (nuovo)

1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Fatto salvo l'articolo [III-329], può essere adottata a tale scopo una legge europea che stabilisce le disposizioni specifiche applicabili.

Articolo III-301 (nuovo)

1. Le istituzioni, agenzie ed organi dell'Unione riconoscono l'importanza della trasparenza dei loro lavori e definiscono nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-49, le disposizioni specifiche relative all'accesso del pubblico ai documenti.
2. Per quanto riguarda la procedura legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio legislativo, oltre a riunirsi in seduta pubblica, provvedono alla pubblicazione dei documenti ad essa relativi [*opzione*: pubblicano i risultati, le motivazioni di voto, i processi verbali e qualsiasi dichiarazione in essi iscritta].

Articolo III-302 (ex articolo 210)

Il Consiglio adotta le decisioni europee che fissano gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, del presidente e dei membri della Corte dei conti, nonché dei membri del Comitato economico e sociale. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Articolo III-303 (ex articolo 256)

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

TITOLO VI

IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

NOTA ESPLICATIVA

Il presente capo è stato redatto a partire dagli articoli corrispondenti del TCE modificati sulla scorta degli articoli relativi alle finanze che figurano nella parte I della Costituzione e delle conclusioni del circolo di discussione sulla procedura di bilancio. Le principali modifiche rispetto alla legislazione vigente sono commentate in appresso.

L'articolo III-304, che completa le disposizioni del progetto di articolo I-54, è completamente nuovo. Esso contiene le norme relative al quadro finanziario pluriennale che, conformemente alla relazione finale del circolo di discussione sulla "procedura di bilancio", deve figurare nella parte III della Costituzione. Esso contempla:

- la durata del periodo contemplato dal quadro finanziario, che deve essere di almeno cinque anni;
- la fissazione dei massimali annui degli stanziamenti per impegno per un numero limitato di rubriche e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamento. Detti massimali debbono rispettare il massimale delle risorse proprie. Tale norma figura già nell'articolo 39 bis della parte I della Costituzione e non è quindi necessario ripeterla in questa sede;
- la definizione delle "categorie di spesa". Il circolo ha segnalato che le categorie di spesa non devono essere precisate nella Costituzione ma che invece quest'ultima deve stabilire che solo un numero limitato di categorie può essere oggetto di massimali vincolanti, altrimenti il bilancio annuale verrebbe svuotato del suo contenuto. Per tale ragione il paragrafo 2, in fine, prevede una definizione delle categorie molto flessibile, ma che ne sottolinea il numero limitato;
- la norma secondo cui il quadro finanziario può prevedere ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. Essa riguarda esclusivamente le disposizioni strettamente legate all'applicazione del quadro finanziario. Tale norma si limita a tradurre il contenuto delle prospettive finanziarie attuali;
- il meccanismo per porre rimedio all'eventuale fallimento della procedura di adozione del "quadro finanziario pluriennale". Il circolo ha suggerito che tale meccanismo consista nella proroga dell'ultimo anno del "quadro finanziario" precedente. Tale meccanismo è indispensabile poiché il quadro finanziario è destinato a divenire il quadro vincolante della procedura annuale di bilancio;
- l'obbligo per le istituzioni di fare tutto quanto in loro potere perché la procedura vada a buon fine. Il paragrafo 5 si propone di mantenere l'idea di negoziato interistituzionale nella procedura decisionale.

Il Praesidium non ha ritenuto necessario prevedere una disposizione che consenta la modifica del quadro finanziario pluriennale in quanto tale modifica sarebbe soggetta, come ha suggerito il circolo, alla stessa procedura prevista per l'adozione del quadro.

L'articolo III-305 riprende il primo paragrafo dell'attuale articolo 272 TCE.

L'articolo III-306 descrive la procedura di bilancio secondo le modalità indicate nella relazione finale del circolo di discussione sulla "procedura di bilancio":

- l’iniziativa spetta alla Commissione, che presenta non più un progetto preliminare di bilancio bensì un progetto. Tuttavia, secondo il circolo di discussione, ciò non deve incidere sulle regole di voto in sede di Consiglio. Occorre prevedere, qui come nel caso del “quadro finanziario pluriennale”, una deroga alle conseguenze, in termini di maggioranze richieste in sede di Consiglio, dell’iniziativa della Commissione, attualmente contemplata dall’articolo 250 TCE. Nel frattempo la regola di voto in sede di Consiglio (maggioranza qualificata) è espressamente indicata in tutta la procedura, per evitare qualsiasi rischio di confusione;
- la distinzione di procedura tra spese obbligatorie e non obbligatorie è stata soppressa. Secondo la relazione finale del circolo tale soppressione è subordinata al rafforzamento della disciplina di bilancio mediante la formalizzazione del quadro finanziario nella Costituzione (articolo I-54) e, soprattutto, all’inclusione del principio secondo cui l’autorità di bilancio e la Commissione vigilano alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all’Unione di rispettare i suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi, principio che figura nel progetto di articolo 12 in appresso;
- la durata della procedura dovrebbe poter essere abbreviata: il progetto di bilancio sarebbe presentato non oltre il 1° settembre e dovrebbe essere adottato entro la fine dell’anno.
- si tratta di una procedura ad hoc che si ispira alla procedura legislativa ordinaria semplificata:
 - a) vi sarebbe una sola lettura in ciascuna istituzione;
 - b) in caso di divergenza tra il Parlamento e il Consiglio, è convocato un comitato di conciliazione, composto secondo il modello della procedura di codecisione attuale, che ha il compito di tentare di negoziare un progetto comune.

Per quanto concerne il meccanismo per risolvere il caso in cui una delle istituzioni respingesse il progetto comune del comitato di conciliazione o qualora quest'ultimo non riuscisse ad adottare un progetto comune il Praesidium ha preferito, tra le opzioni proposte dal circolo di discussione, quella che si ispira alla procedura attuale in materia di spese non obbligatorie, in cui l'ultima parola spetta al Parlamento, con il requisito di una maggioranza rafforzata.

L'articolo III-307 riguarda il sistema dei dodicesimi provvisori ed è stato adattato alle modifiche della procedura di bilancio. La distinzione di procedure a seconda che i dodicesimi riguardino le spese obbligatorie o non obbligatorie è stata soppressa, consentendo una notevole semplificazione dell’articolo.

L'articolo III-308 riproduce nella sostanza l'attuale articolo 271 TCE.

L'articolo III-309 riprende l'articolo 274 con alcune modifiche, in particolare il nuovo secondo comma, intese a consentire di tenere meglio conto delle responsabilità concorrenti per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio e a coinvolgere maggiormente gli Stati membri. L'ultimo comma dell'articolo dovrebbe figurare piuttosto nella legge adottata sulla base dell'articolo III-314.

L'articolo III-310 aggiunge al testo dell'attuale articolo 275 un nuovo secondo comma, che risponde a una richiesta del circolo di discussione sulla procedura di bilancio, volta a rafforzare il controllo democratico sull'esecuzione del bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo III-311, non si propone alcuna modifica dell'attuale articolo 276 TCE, tranne l'inclusione della "relazione di valutazione", di cui al progetto di articolo III-310, tra gli elementi di cui il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto nel quadro della procedura di scarico.

Il riferimento all'euro nell'articolo III-312 è stato introdotto in seguito alla relazione del 13 marzo 2003 del gruppo di esperti dei servizi giuridici. Occorre altresì aggiungere un riferimento al quadro finanziario pluriennale, che va parimenti stabilito in euro.

L'articolo III-313 riprende l'articolo 278.

Il Praesidium ha adattato l'articolo III-314 [ex articolo 279] al titolo relativo agli strumenti della parte I della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo III-315 va ricordato che il circolo di discussione sulla procedura di bilancio ha subordinato la soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie all'introduzione nella Costituzione del principio secondo cui l'autorità di bilancio e la Commissione vigilano alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi. In definitiva si tratta di riconoscere esplicitamente la nozione di spese giuridicamente obbligatorie. Il termine "terzi" comprende non solo gli Stati terzi ma anche le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali l'Unione avrebbe contratto obblighi giuridici.

L'articolo III-316 risponde alla preoccupazione espressa dal circolo di discussione sulla procedura di bilancio affinché siano formalizzate, nel quadro della nuova procedura di bilancio, le procedure informali di negoziazione e di concertazione esistenti in pratica, per preservare la cultura di collaborazione che si è creata tra le istituzioni nell'ultimo decennio.

Il Praesidium propone di formalizzare, ma in modo flessibile, il meccanismo della riunione a tre, cui partecipano i presidenti delle tre istituzioni: Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. La Commissione, nel ruolo di istituzione che avvia la procedura, ma anche di mediatore tra il Parlamento europeo e il Consiglio, potrebbe vedersi affidato il compito di convocare la riunione a tre nei momenti opportuni, per fare progredire le procedure di bilancio: quella annuale ma anche quella del quadro finanziario pluriennale. L'articolo riproduce il testo dell'attuale articolo 280 TCE.

Il paragrafo 4 dell'articolo III-317 è stato adattato al progetto di articolo 24 e seguenti nonché al progetto di titolo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

PROGETTO DI TESTI

SEZIONE 1 QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo III-304 (nuovo)

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo [I-54].
2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamento. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.
3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora la legge europea del Consiglio che stabilisce un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.
5. Nel corso dell'intera procedura di adozione del quadro finanziario pluriennale, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

SEZIONE 2 BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo III-305 [ex articolo 272]

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo III-306 [ex articolo 272]

La legge europea fissa il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle sue spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

2. La Commissione sottopone il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare la sua posizione.

4. Se, entro un termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo

- a) approva la posizione del Consiglio o non si è pronunciato, la legge di bilancio si considera adottata;
- b) propone, a maggioranza dei membri che lo compongono, emendamenti alla posizione del Consiglio, il testo emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.

Il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla sua convocazione basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. Se, entro un termine di ventuno giorni dalla sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di quattordici giorni a decorrere dall'approvazione per adottare il progetto comune, a maggioranza dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.

8. Se entro un termine di ventuno giorni il comitato di conciliazione non approva il progetto comune o se il Consiglio respinge il progetto comune, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi entro un termine di quattordici giorni, può confermare gli emendamenti. Se un emendamento del Parlamento non è confermato, la posizione del Consiglio sulla corrispondente voce di bilancio si considera adottata.

Se il Parlamento respinge il progetto comune a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, può chiedere che sia sottoposto un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge di bilancio è definitivamente adottata.

Articolo III-307 [ex articolo 273]

1. In mancanza della legge di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, in base alle disposizioni della legge europea di cui [all'articolo III-314 (279)], nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nella legge di bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in esame.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

La decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo la sua adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo III-308 [ex articolo 271]

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui [all'articolo III-314 (ex-279)], gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui [all'articolo 279].

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

SEZIONE 3 ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

Articolo III-309 [ex articolo 274]

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui [all'articolo III-314 (ex-279)], sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti, in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui [all'articolo III-314 (ex-279)] stabilisce gli obblighi in materia di controllo e di audit degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano.

La legge europea di cui [all'articolo III-314 (ex-279)] fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui [all'articolo III-314 (ex-279)], a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da sottodivisione a sottodivisione.

Articolo III-310 [ex articolo 275]

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione basata sui risultati conseguiti, segnatamente rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo [III-311 (ex 276, paragrafo 3)].

Articolo III-311 [ex articolo 276]

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui [all'articolo III-310 (ex-275)], la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui [all'articolo III-286 (ex-248, paragrafo 1, secondo comma)], nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare scarico alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-312 [ex articolo 277]

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-313 [ex articolo 278]

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-314 [ex articolo 279]

1. La legge europea:
 - a) definisce le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
 - b) determina le regole ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

Essa è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Un regolamento del Consiglio adottato su proposta della Commissione stabilisce le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Il Consiglio delibera previo parere del Parlamento europeo e della Corte dei conti.
3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 1° gennaio 2007 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-315 (nuovo)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi.

Articolo III-316 (nuovo)

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo.

SEZIONE 5 LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo III-317 [ex articolo 280]

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure adottate a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse disposizioni che adottano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine essi organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Esse sono adottate previa consultazione della Corte dei conti.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure e sulle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

NUOVE BASI GIURIDICHE

NOTA ESPLICATIVA

Il progetto di articoli sulle competenze implica la definizione di talune nuove basi giuridiche.

Si tratta delle seguenti basi giuridiche (riportate all'allegato 1):

- Sport: modifica dell'articolo [ex 149] sull'istruzione;
- Energia: nuovo articolo da inserire nel capo "Politiche in altri settori specifici";
- Protezione civile: nuovo articolo da inserire nel capo "Settori nei quali l'Unione può decidere di esplicitare una azione di sostegno"; questo articolo è connesso con la clausola di solidarietà della parte I della Costituzione e la base giuridica corrispondente della parte III;
- Proprietà intellettuale: nuovo articolo da inserire nel capo "Mercato interno";
- Cooperazione amministrativa: nuovo articolo da inserire nel capo "Settori nei quali l'Unione può decidere di esplicitare un'azione di sostegno".
- Spazio: nuovo articolo da inserire nella sezione: "Ricerca e sviluppo tecnologico".

PROGETTO DI TESTI

SPORT

CAPO V ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo [ex 149]

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione degli aspetti europei dello sport, in considerazione della sua funzione sociale e educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- **a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità delle competizioni e la cooperazione tra organismi sportivi e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi segnatamente dei giovani sportivi.**

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
- a) la legge o la legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;
 - b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Commento

Il Praesidium ha convenuto di creare una base giuridica precisa per lo sport. Appare opportuno aggiungere una menzione esplicita riguardante lo sport all'articolo 149, relativo all'istruzione e alla gioventù, considerato che lo sport costituisce un aspetto di questo settore più ampio.

Poiché la libera circolazione degli sportivi rientra nelle disposizioni "mercato interno", in questo trattino occorre limitarsi agli aspetti "transfrontalieri" che giustificano un'azione a livello europeo.

Nuovo articolo

(da inserire nel capo "Politiche in altri settori specifici")

1. Nel quadro della realizzazione del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:
 - a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
 - b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, e
 - c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.
2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. Detta legge non incide sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Siffatte misure sono adottate conformemente all'articolo [ex 175, paragrafo 2, lettera c)].

Commento

1. *Il progetto di testo proposto per la base giuridica "energia" mira ad includere, al paragrafo 1, in una formulazione sufficientemente generica il tipo di misure adottate finora, evitando un grado di dettaglio non auspicabile.*
2. *Il paragrafo 2 prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per le misure rientranti negli obiettivi del paragrafo 1. Si rinvia alle misure che incidono in modo determinante sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, misure che il Consiglio adotta secondo una procedura legislativa particolare, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento in conformità dell'articolo ex 175, paragrafo 2, lettera c).*

Nuovo articolo (da inserire nel capo "Settori di azione di sostegno")

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o di origine umana all'interno dell'Unione.

L'azione dell'Unione è intesa :

- a sostenere e integrare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o di origine umana;**
- a promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace tra i servizi di protezione civile nazionali;**
- a favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.**

2. La legge o la legge quadro stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Commento

Occorre considerare questo progetto di articolo alla luce della clausola di solidarietà inserita nella Costituzione all'articolo I-42, come pure delle disposizioni di attuazione figuranti nella parte III.

Il progetto di testo di base giuridica per la protezione civile vuole conferire all'azione dell'Unione un carattere appropriato al tipo di competenza (settore di sostegno) e, a un tempo, sostanza.

Alla luce delle numerose richieste dei membri della Convenzione, si propone di reinserire la reciproca assistenza in caso di calamità naturale e tecnologica nella clausola di solidarietà (sia nella Parte I, sia nella Parte III). Questo duplice approccio implica :

- per quanto concerne l'azione ordinaria di prevenzione e di creazione di un quadro per la cooperazione dei servizi di protezione civile nazionali, il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (ad eccezione tuttavia delle misure di armonizzazione);*
- per quanto concerne la reciproca assistenza tra Stati membri con i mezzi nazionali, civili o militari, il coordinamento in seno al Consiglio con un possibile contributo delle strutture della PESD (segnatamente il Comitato militare e lo Stato maggiore militare). Tenuto conto del ricorso ai mezzi militari, si prevede un ruolo per il Ministro degli affari esteri.*

Gli articoli I-42 e III-226 relativi alla clausola di solidarietà sono riportati qui di seguito per memoria:

"Articolo I-42 : Clausola di solidarietà"

1. *L'Unione ed i suoi Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà se uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o di origine umana. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:*
 - a) – *prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;*
 - *proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;*
 - *prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;*
 - b) – *prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità.*
2. *Le modalità d'attuazione della presente disposizione figurano nella Parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.*

Articolo III-226 (Attuazione della clausola di solidarietà)

1. *Sulla base di una proposta congiunta del ministro degli affari esteri e della Commissione, il Consiglio adotta una decisione che definisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui [all'articolo I-42].*
2. *Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o una calamità naturale o di origine umana, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.*
3. *Ai fini del presente articolo, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno della struttura sviluppata nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'[articolo III-152, (ex 5)], che gli presentano, se del caso, pareri congiunti.*
4. *Per consentire all'Unione di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione."*

Nuovo articolo (da inserire nel capo "Mercato interno")

Nell'ambito della realizzazione del mercato interno, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione nonché l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, fatto salvo l'articolo [ex 290].

Commento

La relazione del Gruppo "Competenze complementari" e quella degli esperti dei servizi giuridici hanno posto l'accento sull'opportunità di prevedere una base giuridica esplicita per le azioni legislative in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Poiché l'articolo ex 95 consente il ravvicinamento delle legislazioni, si suggerisce di prevedere un articolo distinto che offrirebbe la base per la creazione di "titoli europei" (marchio, brevetti, ecc.) e sistemi di autorizzazione e controllo centralizzati. L'ultima frase rinvia all'articolo ex 290 che prevede l'unanimità in seno al Consiglio per le questioni relative al regime linguistico.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Nuovo articolo

(da inserire nel capo "Settori dell'azione di sostegno")

1. **L'attuazione effettiva a livello nazionale della normativa dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il corretto funzionamento dell'Unione stessa, è considerata materia di interesse comune.**
2. **L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa per attuare la normativa dell'Unione stessa. Tale azione può consistere nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici nonché il sostegno a regimi di formazione e di sviluppo. Nessuno Stato membro sarà obbligato ad avvalersi di tale sostegno. A tal fine, la normativa europea stabilisce le misure necessarie.**
3. **Il presente articolo non riguarda gli obblighi degli Stati membri di attuare la normativa dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Né questo articolo concerne altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.**

Commento

La relazione finale del Gruppo "Competenze complementari" conteneva la seguente raccomandazione : " in un futuro trattato dovrebbe essere inserita una disposizione che sottolinei l'interesse comune che riveste l'efficienza dell'attuazione nazionale della normativa dell'UE e che conferisca all'Unione la facoltà di adottare misure di sostegno intese a facilitare lo scambio delle informazioni riguardanti l'amministrazione nazionale della normativa dell'Unione e delle persone che se ne occupano, e a fornire all'Unione sostegno per programmi di formazione e di sviluppo."

La presente disposizione mette in pratica la raccomandazione del Gruppo. Essa costituirebbe un settore supplementare di misure di sostegno che si aggiungerebbero a quelle enumerate all'articolo I-16 della Costituzione.

Secondo uno dei principi base dell'Unione, l'attuazione e l'esecuzione della legislazione dell'Unione sono di competenza degli Stati membri (salva disposizione contraria del trattato). Il corrispondente di detto principio è naturalmente il dovere degli Stati membri di provvedere a che l'amministrazione e l'esecuzione siano effettuate correttamente in termini di efficienza e sotto il profilo giuridico. Il paragrafo 1 ricorda che la qualità dell'amministrazione da parte degli Stati membri della legislazione UE è una questione d'interesse comune. Il paragrafo 2 autorizza l'Unione ad adottare misure di sostegno al riguardo, agevolando lo scambio d'informazioni riguardanti l'amministrazione della normativa UE e di persone che se ne occupano sostenendo i programmi comuni di formazione e di sviluppo. Il paragrafo 3 sottolinea che le misure adottate conformemente a questa base giuridica non incidono sui doveri e gli obblighi derivanti da altre disposizioni della Costituzione.

Nuovo articolo

Da inserire nella sezione "Ricerca e sviluppo tecnologico e Spazio"

- 1. Al fine di favorire il progresso scientifico e tecnico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine, essa può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordina gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio.**
- 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal paragrafo 1, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.**

Commento

Il paragrafo 1 stabilisce l'obiettivo generale e delinea gli orientamenti di tale politica, che riguardano la dimensione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ma anche la dimensione della competitività industriale e, se del caso, delle altre politiche dell'Unione.

Il paragrafo 2 indica la natura e il contenuto delle azioni dell'Unione in questo settore, che possono comprendere l'elaborazione e l'attuazione di un programma spaziale europeo, senza escludere altre forme di azione (per es. la cooperazione internazionale).

STRUMENTI E PROCEDURE

Elenco delle basi giuridiche in relazione alle quali il progetto di Costituzione cambia la procedura di adozione rispetto ai trattati attuali.

<i>Basi giuridiche in relazione alle quali è cambiato il processo decisionale</i>	<i>Procedura attuale</i>
Procedura legislativa ordinaria	
Modalità di controllo delle competenze di esecuzione (articolo I-36)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 202 TCE)
Mercato interno - misure di sicurezza sociale per i lavoratori migranti comunitari. (articolo III-18)	Codecisione - il Consiglio delibera all'unanimità (articolo 42 TCE)
Esclusione in uno Stato membro di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento (articolo III-21, secondo comma)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio (articolo 45, secondo comma TCE)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste quando si tratta del coordinamento dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche (articolo III-23)	Codecisione- il Consiglio delibera all'unanimità (articolo 47 TCE)
Estensione del beneficio delle disposizioni relative alle prestazioni di servizi ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno dell'Unione. (Article III-26, secondo comma)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio (articolo 49, secondo comma TCE)
Liberalizzazione dei servizi (articolo III-29)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 52, paragrafo 1 TCE)
Adozione di altre misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti (articolo III-43, paragrafo 2)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio (articolo 57, paragrafo 2, parte terza TCE)

<i>Basi giuridiche in relazione alle quali è cambiato il processo decisionale</i>	<i>Procedura attuale</i>
Proprietà intellettuale (articolo III-65)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 308 TCE)
Sorveglianza multilaterale (articolo III-68 paragrafo 6)	Procedura di cooperazione (articolo 99, paragrafo 5 TCE)
Compiti specifici della BCE (articolo III-74 paragrafo 6)	Unanimità in seno al Consiglio e parere conforme (articolo 105, paragrafo 6 TCE)
Modifica del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione (articolo III-76 paragrafo 5)	Maggioranza qualificata o unanimità in seno al Consiglio e parere conforme (articolo 107, paragrafo 5 TCE)
Misure necessarie per l'utilizzo dell'euro (articolo III-80)	(nuovo)
Politica sociale, lettere: d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, f) rappresentanza e difesa collettiva, e g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi (articolo III-99, paragrafi 1 et 2)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 137 TCE) <i>(A norma del vigente trattato, gli aspetti considerati potrebbero essere assoggettati alla procedura di codecisione in seguito ad una decisione del Consiglio all'unanimità)</i>
Fondi strutturali e fondi di coesione - a partire dal 2007 - (articolo III-114)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio a partire dal 2007 (attualmente : unanimità) e parere conforme del Parlamento europeo (articolo 161 TCE)
Applicazione delle regole di concorrenza alla politica agricola comune (III-121 paragrafo 1)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (Articolo 37, paragrafo 2 TCE)
Legislazione in materia di politica agricola comune (articolo III-122 paragrafo 2)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 37, paragrafo 2)
Energia (articolo III-152)	Unanimità e parere semplice del Parlamento (articolo 308 TCE)
Controllo sulle persone alle frontiere (articolo III-161)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 67 TCE) <i>(codecisione in seguito ad una decisione all'unanimità riguardante il cambiamento di procedura)</i>
Asilo (articolo III-162)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 67 TCE)
Immigrazione (articolo III-163)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 67 TCE)

<i>Basi giuridiche in relazione alle quali è cambiato il processo decisionale</i>	<i>Procedura attuale</i>
Cooperazione giudiziaria in materia penale - procedure, cooperazione, formazione e norme minime (articolo III-166)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 31 TUE)
Norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave (articolo III-167)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 31 TUE)
Misure di sostegno nella prevenzione della criminalità (articolo III-168)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 31 TUE)
Eurojust (articolo III-169)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 31 TUE)
Cooperazione di polizia (taluni aspetti) (articolo III-171, paragrafo 1)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 30 TUE)
Europol (articolo III-172)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 30 TUE)
Cultura (tranne le raccomandazioni) (articolo III-176)	Codecisione- il Consiglio delibera all'unanimità (articolo 151 TCE)
Protezione civile (articolo III-179)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 308 TCE)
Politica commerciale - misure di attuazione (articolo III-212, paragrafo 2)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio (articolo 133 TCE)
Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi (articolo III-216, paragrafo 2)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 181A TCE)
Istituzione di tribunali specializzati (articolo III-260)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 225A TCE)
Competenza della Corte in materia di proprietà industriale (articolo III-265)	Unanimità in seno al Consiglio, parere semplice del Parlamento e ratifica nazionale (articolo 229A TCE)
Modifica dello statuto della Corte di Giustizia (eccetto titolo I) (articolo III-285)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 245 TCE)
Modifica di taluni articoli del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (articolo III-295, terzo comma)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 266 TCE)

<i>Basi giuridiche in relazione alle quali è cambiato il processo decisionale</i>	<i>Procedura attuale</i>
Adozione delle regole finanziarie - a partire dal 2007 - (articolo III-314)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 279, paragrafo 1 TCE)
Adozione dello statuto dei funzionari dell'Unione e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (articolo III-329)	Maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articolo 283 TCE)

Procedure legislative speciali	
Risorse proprie - modalità (articolo I-53, paragrafo 4) Legge del Consiglio a maggioranza qualificata - approvazione del Parlamento	Unanimità in seno al Consiglio - parere semplice del Parlamento - ratifiche nazionali (articolo 269 TCE)
Quadro finanziario pluriennale (articolo I-54) Legge del Consiglio a maggioranza qualificata - approvazione del Parlamento	Accordo interistituzionale
Adozione di misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che comportano un regresso nel processo di liberalizzazione previsto dal diritto comunitario (articolo III-43) Legge del Consiglio all'unanimità - consultazione del Parlamento	Unanimità in seno al Consiglio senza parere del Parlamento (articolo 57, paragrafo 2 in fine TCE)
Misure di armonizzazione fiscale concernenti la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale (a seguito di una decisione del Consiglio all'unanimità) (articolo III-59, paragrafo 2) Legge del Consiglio a maggioranza qualificata - consultazione del Parlamento.	Unanimità del Consiglio e parere semplice (articolo 93 TCE)
Misure relative all'imposta sulle società riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale necessarie per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza (a seguito di una decisione del Consiglio all'unanimità) (articolo III-60) Legge del Consiglio a maggioranza qualificata - consultazione del Parlamento.	Unanimità del Consiglio e parere semplice (articolo 93 TCE)
Modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta (articolo III-230) - Legge del Parlamento - approvazione del Consiglio e parere della Commissione	Comune accordo del Parlamento, Consiglio e Commissione (articolo 193 TCE)
Bilancio annuale (articolo - III-306) Legge adottata mediante procedura ad hoc	Procedura ad hoc (articolo 272 TCE)

Atti non legislativi	
Applicazione del divieto di accesso privilegiato (articolo III-71, paragrafo 2) Maggioranza qualificata in seno al Consiglio - consultazione del Parlamento	Procedura di cooperazione (articolo 102 paragrafo 2 TCE)
Applicazione del divieto di assunzione d'impegni e di concessioni di scoperti di conto (articolo III-72 paragrafo 2) Maggioranza qualificata in seno al Consiglio- consultazione del Parlamento	Procedura di cooperazione (articolo 103 paragrafo 2 TCE)
Misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche (articolo III-75 paragrafo 2) Maggioranza qualificata in seno al Consiglio - consultazione del Parlamento	Procedura di cooperazione (articolo 106 paragrafo 2 TCE)
Cooperazione amministrativa in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo III-159)	Unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento (articoli 66 TCE e 30 e 31 TUE)
Raccomandazioni nel settore della cultura (articolo III-176) Maggioranza in seno al Consiglio	Unanimità in seno al Consiglio (articolo 151, paragrafo 5, secondo trattino TCE)
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nel settore della PESC quando adotta una decisione su iniziativa del ministro degli affari esteri in seguito a una richiesta del Consiglio europeo (articolo III-196)	(Titolo V TUE)
Assistenza finanziaria a carattere urgente ai paesi terzi (articolo III-217) Maggioranza qualificata in seno al Consiglio	Unanimità in seno al Consiglio (articolo 308 TCE).
Dodicesimi provvisori (articolo III-307) Procedura ad hoc	Procedura ad hoc (articolo 273)
Modalità di messa a disposizione delle risorse proprie (articolo III-314 paragrafo 2) Maggioranza qualificata in seno al Consiglio - consultazione del Parlamento	Unanimità in seno al Consiglio (articolo 279, paragrafo 2 TCE)